

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 31
DEL 30 OTTOBRE 2023
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 43
DEL 25 OTTOBRE 2023

S O 3 1

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14

Misure finanziarie multisettoriali.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23_S031_1_LRE_14_1_TESTO

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 Misure finanziarie multisettoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avuto riguardo alle variazioni di cui all'allegata Tabella A2.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 9, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), avuto riguardo alle variazioni di cui all'allegata Tabella A3.
4. In relazione a quanto disposto dai commi 2 e 3 sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella A4.
5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2

(Attività produttive)

1. Il comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:

<<3. Il bando di cui al comma 2 è emanato entro il 10 gennaio di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata l'emanazione di un secondo bando annuale.>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), dopo le parole <<la realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<, anche per il tramite delle sezioni regionali,>>, e dopo le parole <<articolo 7>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso>>.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 36/2017, come modificato dal comma 2, hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.

4. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 36/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024 e 2025.

5. L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

<<Art.15
(Comitato tecnico di valutazione)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.

2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:

a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;

b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;

c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia circolare nelle imprese;

d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.

3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.

11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.>>.

6. Il Comitato tecnico di valutazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1212, costituito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26/2005, come sostituito dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 3/2021, continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 come sostituito dal comma 5.

7. Per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

8. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 5 dell'articolo 11 è abrogata;

b) al comma 2 dell'articolo 72 ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio, alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.>>.

9. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), è inserita la seguente:

<<f bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione;>>.

10. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f bis), della legge regionale 2/2022, come inserita dal comma 9, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione

n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.

11. I commi 20 e 21 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono abrogati.

12. Al comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<operatori finanziari convenzionati>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché la disciplina relativa alla gestione delle attività e dei procedimenti da parte di FVG PLUS SpA ed alla deliberazione degli atti di concessione da parte del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)>>.

13. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole: <<nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)>> sono soppresse;

b) al comma 25 le parole <<dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<da FVG PLUS SpA>>.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 24 e 25, della legge regionale 29/2018, come modificate dal comma 13, hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.

15. Per le imprese aventi sede legale od operativa nei comuni del territorio regionale colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici occorsi tra luglio e agosto 2023, i termini per la rendicontazione di incentivi regionali riferiti ai procedimenti contributivi nelle materie di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi.

16. Ai fini dell'individuazione dei comuni del territorio regionale di cui al comma 15 si fa riferimento al decreto 17 agosto 2023, n. 728/PC/2023, integrato con decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.

17. La proroga di cui al comma 15 opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica.

18. All'articolo 60 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali,>> sono soppresse;

b) al comma 2 la parola <<valutativo>> è soppressa;

c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;>>;

d) alla lettera b) del comma 3 le parole <<7 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 milioni>> e dopo le parole <<nell'adeguamento>> sono inserite le seguenti: <<o recupero>>;

- e) la lettera c) del comma 3 è abrogata;
- f) alla lettera d) del comma 3 la parola <<almeno>> è soppressa.

19. Per le finalità dell'articolo 60 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

20. Le risorse trasferite con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 717/PROTUR del 21 aprile 2022 a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), a PromoTurismoFVG per l'apposito stanziamento denominato Film Fund, e destinato al finanziamento della graduatoria approvata con la deliberazione del direttore generale di PromoTurismoFVG 20 maggio 2022, n. 104 e rimaste inutilizzate per rinunce o minori rendicontazioni, possono essere utilizzate da PromoTurismoFVG per i bandi dell'anno 2023 riferiti alle medesime finalità.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 bis, comma 4 quater, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a parziale deroga di quanto previsto dal comma 4 quinquies del medesimo articolo, per il solo anno 2023, PromoTurismoFVG inserisce nel Programma triennale di investimento 2024-2026 anche gli interventi attuati e da attuare nel corrente anno finanziario.

22. Il programma triennale di cui al comma 21 è presentato entro il 15 novembre. Entro il 30 novembre il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse necessarie al finanziamento degli interventi riferiti all'anno 2023.

23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2023.

24. Il Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario (CATT FVG) è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria relativa alla concessione di incentivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo") - bando 2021 - approvata nell'anno 2022 e riferita ai termini di presentazione delle domande di contributo per l'anno 2021 individuati con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 10 dicembre 2021, n. 3119/PROTUR.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 890.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Monfalcone le risorse necessarie per il rinnovo, la riqualificazione e l'adeguamento delle reti impiantistiche delle Terme Romane site nel Comune di Monfalcone.

27. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 26 è presentata dal Comune di Monfalcone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e

dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.

29. In considerazione della difficile situazione economica del mercato di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Consorzi di pietra ornamentale regolarmente costituiti al fine di sostenere i costi per le attività promozionali ed istituzionali degli Enti.

30. La domanda di contributo di cui al comma 29 deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale. Con decreto del Direttore di Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 32.

32. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni che presentano apposita richiesta le risorse necessarie per realizzare interventi di adeguamento funzionale delle sedi logistiche che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche utilizza sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3 quater, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Le risorse sono ripartite in proporzione a quanto richiesto dai Comuni interessati.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.

3. L'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere i contributi per la manutenzione e conservazione delle bressane e dei roccoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche con riferimento alle domande presentate nel corso del 2023.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico, previa richiesta, le risorse per realizzare, anche in collaborazione con istituti di ricerca e altri enti qualificati, indagini ecologiche, paleontologiche e genetiche finalizzate a verificare l'origine autoctona delle popolazioni ittiche storicamente presenti nei bacini idrografici della regione.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.

7. All'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 90 le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali)>>;

b) al comma 91 la parola <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<trenta>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi da 89 a 91, della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, i finanziamenti agevolati erogati dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo a favore delle imprese che nel territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in non agricoli e li commercializzano, possono essere garantiti da pegno mobiliare rotativo o non possessorio costituito, sui prodotti medesimi, in conformità alla normativa statale di settore.

10. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai beneficiari dei finanziamenti individuati dal comma medesimo, un aiuto per l'abbattimento dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e software che, per rendere possibile la costituzione del pegno, permettono l'iscrizione in registri informatizzati dei beni posti in garanzia e consentono alla banca finanziatrice e all'impresa di monitorare la loro giacenza o movimentazione.

11. I servizi digitali e software di cui al comma 10 devono essere accessibili anche all'Amministratore del Fondo di rotazione.

12. L'aiuto di cui al comma 10 è erogato nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi "de minimis" previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consiste in una riduzione dei costi di accesso e utilizzo dei servizi digitali e software che la banca pone a carico dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato. A tal fine, la banca, secondo i criteri e le modalità disciplinate dalle convenzioni sottoscritte tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), riduce i predetti costi a carico dell'impresa e deduce pari importo dal versamento al Fondo di rotazione delle rate di ammortamento del finanziamento medesimo.

13. Per le finalità previste dal comma 10 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

14. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 2, dopo le parole <<indennizzo per i danni alle produzioni>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai beni aziendali>>;

b) all'inizio della lettera a) del comma 2, dopo le parole <<la prevenzione>> è aggiunta la seguente: <<anche>>;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) l'indennizzo dei danni materiali subiti, a seguito di avverse condizioni atmosferiche e calamità naturali, dai beni aziendali quali, in particolare, immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, impianti, serre, reti, teli e ombrai.>>;

d) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:

<<c bis) coprire fino al 90 per cento delle spese sostenute sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che i beni aziendali avevano prima dell'evento climatico avverso o dell'evento calamitoso, nonché fino all'80 per cento delle spese sostenute per la prevenzione delle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.>>;

e) al comma 9 le parole <<a titolo di indennizzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al presente articolo>>.

15. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 14 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui alla legge regionale 22/2002.

16. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel 2023, un contributo straordinario agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" presenti sul territorio regionale per impianti e attrezzature correlate a laboratori didattici del settore lattiero - caseario.

17. Le domande per i contributi di cui al comma 16 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite e dei preventivi di spesa. I contributi sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.

19. Alla lettera d) del settimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole <<dei requisiti di cui al comma successivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni>>.

20. Al comma 13, dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle

zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare gli aiuti concessi nel 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge regionale 25/2016, con risorse aggiuntive al fine di rafforzare in particolare l'attività di consulenza in materia ambientale. A tal fine, l'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole apposita domanda corredata della necessaria integrazione del Programma annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2472/2022 nonché secondo le disposizioni e le procedure, in quanto compatibili, disciplinate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 0222/Pres. (Regolamento per la concessione di aiuti per servizi di consulenza a favore delle aziende zootecniche regionali, in attuazione dell'articolo 3, commi da 11 a 14, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25).

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.

23. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per "costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture" si intendono anche i costi per macchinari e attrezzature sostenuti per adeguare e ammodernare le linee produttive di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

24. All'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 20 le parole <<il 15 settembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali)>>;

b) al comma 21 la parola <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<trenta>>.

25. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 20 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

26. Al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei finanziamenti agevolati da parte del Fondo di rotazione in agricoltura, in via eccezionale, fino all'aggiornamento dei regolamenti che disciplinano la concessione degli aiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con riguardo alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21 dicembre 2022 e, comunque, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istruire le domande presentate per la concessione dei predetti aiuti applicando le disposizioni previste dai regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. e 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres. nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento (UE) 2022/2472. A tal fine, i rinvii, presenti nei predetti regolamenti regionali, alle disposizioni del regolamento (UE) 702/2014 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2472.

27. Per le finalità previste dal comma 26 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

28. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del virus della peste suina africana (PSA), al fine di tutelare la macellazione per consumo domestico privato, uso tradizionale e consuetudine storica radicata nel tessuto rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate fino al 31 dicembre 2023 e relative alla campagna di macellazione che inizia il 15 ottobre 2023, da privati cittadini residenti in regione, per le macellazioni avvenute sul territorio regionale.

29. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, quali stabilimenti o impianti che dopo la raccolta effettuano attività intermedie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento, che effettuano il trasporto, la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo, individuate ai sensi del comma 28.

30. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 28 è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 29 alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile. L'erogazione del contributo è disposta a seguito di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 29, entro il 31 marzo 2024, di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto intervento a favore del privato finalizzato allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo recanti gli estremi delle relative notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente, effettuate dal privato che ha macellato per autoconsumo.

31. Ai fini della rendicontazione, entro il termine e con le modalità indicati nel decreto di erogazione, gli stabilimenti di cui al comma 29 che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 28 con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma stesso.

32. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 28, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 34.

34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio

per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 30 le parole <<, oppure per il solo smaltimento,>> sono soppresse;
- b) dopo il comma 30 bis è inserito il seguente:

<<30 ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.>>.

2. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0114/Pres., in attuazione dell'articolo 4, comma 31, della legge regionale 25/2016, continua ad applicarsi ai contributi concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale entro il 2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto previsto dal comma 30 ter, come inserito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), anche al fine di favorire aggregazioni in direzione di una gestione unica integrata dei rifiuti, è autorizzata la costituzione, anche in via indiretta, da parte degli enti locali di società a capitale interamente pubblico.

5. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2023 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione degli argini del torrente Torre, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio

per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

8. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole <<fino al 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2025>>.

9. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 8, è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

10. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 8, per l'annualità 2024 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, per l'annualità 2025 è destinata la spesa di 140.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 4 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità 5 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) fino all'ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 15;

b) fino all'ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.

15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dall'1 ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente la domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dal Comune di San Leonardo, collocata nella graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 31603/GRFVG, del 21 dicembre 2022, e parzialmente finanziata a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie.

19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 67.506,56 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

20. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 4 le parole <<entro un mese>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro quarantacinque giorni>> e le parole <<entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro le ore ventitré nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale>>;

b) al comma 7 le parole << il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso>> sono soppresse.

21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Dopo il comma 88 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è inserito il seguente:

<<88 bis. Con il contributo straordinario di cui al comma 88 sono finanziati anche gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.>>.

2. Il comma 56 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:

<<56. I finanziamenti di cui al comma 55 possono essere concessi per interventi aventi scadenze, definite dai Piani di cui al comma 55, da rispettare entro il termine del 31 dicembre 2023.>>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 88 bis, della legge regionale 13/2023, come inserito dal comma 1, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

4. Al fine di garantire il recupero dei valori paesaggistici compromessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Cormons ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), e a concedere un contributo integrativo per un importo pari a 800.000 euro per le necessarie attività di bonifica e la conclusione dell'intervento di demolizione del sovrappasso ferroviario di Cormons.

5. Le domande per la concessione del contributo integrativo e per la conferma dei contributi di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate delle perizie inerenti le spese di cui al comma 4.

6. In relazione al contributo integrativo previsto dal comma 4 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.

7. Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023 dopo le parole <<previsioni del decreto del Presidente della Regione n. 0126/2022>> sono inserite le seguenti: <<e anche per spese sostenute dall'1 gennaio 2019>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

9. Al comma 70 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022 le parole: << straordinari una tantum>> sono soppresse.

10. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 70, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

11. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023 le parole <<antecedenti al 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<antecedenti al 2014>>.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 300.000 euro, concesso con decreto 13 ottobre 2017, n. 7341, ed erogato al Comune di Torviscosa ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per il recupero dell'ex fabbricato di ricerche agrarie, per la realizzazione del diverso intervento di riqualificazione del palazzetto dello sport.

13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 12.

14. Al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<in scadenza nel 2023>> sono aggiunte le seguenti: <<e nel 2024>>;

b) le parole <<sono fissati al 30 giugno 2024>> sono sostituite dalle seguenti: << sono fissati al 30 giugno 2025>>.

15. Gli interventi edilizi di rifacimento parziale o integrale delle coperture danneggiate dagli eventi di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza per gli intensi eventi meteorologici occorsi sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023, sono ammissibili anche mediante l'utilizzo di materiali di rivestimento non identificabili con le tipologie indicate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. In tal caso, al fine di permettere l'intervento in tempi celeri, il Comune non procede, né in via preventiva né successiva rispetto all'intervento, con la modifica o variante dello strumento urbanistico o del regolamento edilizio comunale.

16. La possibilità di eseguire gli interventi di cui al comma 15, prescindendo dalle vigenti o adottate disposizioni urbanistiche e dai regolamenti edilizi, è ammessa entro il periodo di operatività delle summenzionate dichiarazioni di stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, riconoscendo in ogni caso compatibili anche gli interventi avviati e in corso nel periodo indicato, ma al cui compimento si pervenga successivamente alla data di scadenza delle dichiarazioni citate.

17. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, nonché dei Capi II e III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per gli interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture denominate "Ponte Bianco e Ponte Verde" siti in Riva Tre novembre, nonché del "Ponte di Via Brigata Casale", sito in Via Brigata Casale.

19. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di

un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

20. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.

22. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), è inserito il seguente:

<<2 bis. Nel caso di intervento realizzato a servizio di unità immobiliare di proprietà di una persona fisica deceduta prima della presentazione della domanda può inoltrare istanza di incentivo l'erede, in possesso di autorizzazione da parte degli eventuali altri coeredi o in possesso di dichiarazione di successione presentata.>>.

23. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/2023, in relazione a quanto previsto dal comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

24. La disposizione dell'articolo 13, comma 6 bis, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, trova applicazione nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sino al 31 dicembre 2024.

25. Con decreto del Presidente della Regione sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 24 e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso il Servizio motorizzazione civile regionale.

26. Al comma 21 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2023 dopo le parole <<istituti scolastici paritari>> sono inserite le seguenti: <<senza fini di lucro>>.

27. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di decentramento regionale di Udine l'importo di 2.500.000 euro.

28. Per le finalità previste al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 2.350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ad associazioni aventi sede nei Comuni capoluogo delle ex Province della Regione che abbiano tra gli scopi statutari la collaborazione con le famiglie e le istituzioni scolastiche per la formazione civile, culturale, morale e cristiana dei giovani studenti mediante l'effettuazione di attività assistenziali, culturali, formative, sociali, ricreativo-sportive e che siano conduttrici di edifici mediante contratto, anche di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato.

30. I contributi di cui al comma 29 possono essere concessi al fine di sostenere le spese per l'adeguamento normativo, la manutenzione straordinaria, il superamento delle barriere architettoniche e il risanamento dell'edificio.

31. Per le finalità di cui al comma 29 la domanda è presentata a mezzo posta elettronica alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione tecnico-illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.

32. Per le finalità di cui al comma 29 il contributo massimo concedibile ammonta a 150.000 euro.

33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 34.

34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola <<stipula>> è sostituita dalle seguenti: <<può stipulare>>;
- b) è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 bis, commi 1 e 1 ter, della legge regionale 16/2014.>>.

2. Il termine di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nelle annualità 2022 e 2023 per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), fissato in via transitoria al 31 dicembre 2023 dall'articolo 16, comma 4, del "Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191", emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 135/Pres., è prorogato al 31 dicembre 2024.

3. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 bis dell'articolo 4, le parole <<a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche>>, sono sostituite dalle seguenti: <<a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno

tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche>>;

b) al comma 2 dell'articolo 14, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>> sono soppresse e dopo le parole <<la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1,>>;

c) al comma 6 dell'articolo 23, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>> sono soppresse e dopo le parole <<la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,>>;

d) al comma 6 dell'articolo 24, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>> sono soppresse e dopo le parole <<la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5,>>;

e) al comma 8 dell'articolo 26, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>> sono soppresse e dopo le parole <<la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7,>>;

f) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 27 quater, le parole <<, approvati dalla Giunta regionale,>>, sono soppresse e dopo le parole <<i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative,>> sono inserite le seguenti: <<eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3,>>.

4. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 3, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

5. Al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Gli incentivi concessi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.>>.

6. Al comma 36 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022 le parole <<alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 31 marzo di ogni anno>>.

7. Per l'anno 2023 la domanda di cui all'articolo 6, comma 36, della legge regionale 13/2022 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 35, della legge regionale 13/2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere

sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

9. I termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sugli avvisi per attività culturali approvati con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1947 sono prorogati fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.

10. Al comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021 le parole <<31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 gennaio>>.

11. Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 luglio 2023 e il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata.>>.

12. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, tenuto conto di quanto previsto dal comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

13. Al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023 dopo le parole <<manutenzione straordinaria>> sono inserite le seguenti: <<e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento>>.

14. Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

15. L'Amministrazione regionale, su istanza motivata dei beneficiari, è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dei bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 e con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244 e a fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, in caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.

16. Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 111, lettera a), della legge regionale 13/2023 finalizzati all'evento GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in deroga alle previsioni dell'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento in via anticipata.

17. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro operanti sul territorio regionale nell'attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia per la costituzione di un servizio di consulenza fiscale rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, attraverso la creazione di sportelli dedicati su tutto il territorio regionale.

18. Per le finalità di cui al comma 17, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza al Servizio competente in materia di sport, corredata di una relazione sulle attività da svolgere e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Lelio Luttazzi un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione del centenario della nascita del maestro Lelio Luttazzi.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

22. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

24. Al comma 37 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023 le parole <<e l'autorizzazione a effettuare i lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<, nonché dell'avvenuta presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire>> e dopo le parole <<e le modalità di rendicontazione della spesa.>> è aggiunto il seguente periodo: <<In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'erogazione dell'acconto del contributo, nel limite massimo di cui al medesimo comma, è disposta previa presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire.>>.

25. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione avviata nell'esercizio 2022 e proseguita nell'esercizio in corso, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni destinatari dei finanziamenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'Avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per interventi di manutenzione e di restauro delle collezioni conservate nei Musei che hanno beneficiato dei finanziamenti medesimi.

26. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 25, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

27. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 25 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "Manutenzioni collezioni museali 2023".

28. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il giorno 15 novembre e il giorno 28 novembre 2023 compresi e alla stessa devono essere allegati, a pena di inammissibilità, una relazione illustrativa delle attività di manutenzione delle collezioni che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa.

29. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

30. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.

31. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 25 è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

32. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

33. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2024.

34. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2024 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2025.

35. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0236/2016, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 nel periodo tra il giorno 1 gennaio 2024 e il giorno 31 gennaio 2024 compresi.

36. Per le finalità di cui ai commi 33 e 35 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione

dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, annualità 2024.

37. Il termine massimo di approvazione dei rendiconti degli incentivi concessi a valere sugli avvisi pubblici per attività culturali disciplinati dal "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., e dal "Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres., è fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione dei rendiconti medesimi, ed entro tale termine è disposta anche la liquidazione ed erogazione dell'incentivo, qualora non già avvenute in via anticipata ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014.

38. Al fine di valorizzare il sito di interesse storico e culturale di Oslavia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a sostegno delle spese previste per l'opera di restauro e ammodernamento dei cannoni d'artiglieria posizionati presso il complesso monumentale del Sacratio Militare di Oslavia.

39. Per le finalità di cui al comma 38 il Commissariato generale per le Onoranze ai caduti presso il Ministero della difesa presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

41. All'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia>>;

b) al comma 1 dopo le parole <<dei beni da queste gestiti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità>>;

c) al comma 2, dopo le parole <<gestori di tali beni>>, sono aggiunte le seguenti: <<o organizzatori di tali eventi e attività>>.

42. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 19/2021, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

43. All'articolo 6 della legge regionale 13/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 89 sono inseriti i seguenti:

<<89 bis. Per le finalità di cui al comma 89 i Comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 24 novembre 2023.

89 ter. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.>>;

b) il comma 90 è sostituito dal seguente:

<<90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:

a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;

b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;

c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.>>;

c) al comma 91, dopo la parola <<richiedente>>, è inserita la seguente: <<privato>>;

d) il comma 92 è sostituito dal seguente:

<<92. Con riferimento ad affreschi di dimensione pari o superiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi per un solo affresco per ogni singolo richiedente privato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.>>;

e) dopo il comma 93 sono inseriti i seguenti:

<<93 bis. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

93 ter. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.>>;

f) il comma 94 è abrogato.

44. Per le finalità di cui al comma 89 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche apportate dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

45. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituita dalla seguente:

<<a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi

specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); a tal fine ERPAC segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, già selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;>>.

46. Al fine di promuovere la diffusione della musica tra i giovani e sostenere l'attività della banda giovanile ANBIMA del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ad ANBIMA destinato all'acquisto di strumenti musicali per la banda giovanile regionale.

47. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, sport e tempo libero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

49. Al fine di promuovere una cultura e una consapevolezza del rispetto delle diversità e della disabilità nonché sostenere il settore turistico e ricettivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Maniago per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione "Prova di Coppa del Mondo di Paraciclismo", da tenersi a Maniago nel maggio del 2024 con la collaborazione della società Giubileo Disabili e dell'UCI (Unione Ciclistica Internazionale).

50. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 49, corredata di una relazione illustrativa della manifestazione e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive.

53. Per le finalità di cui al comma 52 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 dicembre 2023, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.

54. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti un contributo fino a concorrenza della

spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale del Torneo Internazionale Primavera Calcio, nonché alla manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento dell'impianto sportivo di proprietà pubblica sede della manifestazione stessa.

56. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., in quanto compatibili.

57. Per le finalità di cui al comma 55, il Comitato regionale FVG della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti presenta al Servizio competente in materia di sport, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché della eventuale autorizzazione dell'ente pubblico proprietario alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 55. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

58. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.

59. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il vincolo di destinazione sull'impianto sportivo di cui al comma 55 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'ente pubblico proprietario.

60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

61. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata altresì la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 62.

62. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole: <<, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive,>> sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 30 quater della legge regionale 11/2009 le parole: <<su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione>> sono soppresse.

3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 sexies della legge regionale 11/2009 è

sostituita dalla seguente:

<<g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.>>.

4. Al comma 6 dell'articolo 30 octies della legge regionale 11/2009 le parole <<delle Direzioni centrali vigilanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione generale>>.

5. Al comma 1 dell'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009 le parole: <<su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive>> sono soppresse.

6. Al comma 2 dell'articolo 30 undecies della legge regionale 11/2009 le parole: <<d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione>> sono soppresse.

7. Il comma 2 dell'articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.>>.

8. Al comma 7 dell'articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009 le parole <<per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il tramite della Direzione generale>>.

9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - TalentiFVG), la condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.

10. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2023, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2023.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste a parziale sostegno della realizzazione della manifestazione di carattere internazionale denominata SIAM UQ24, che si terrà a Trieste nel corso del 2024 sul tema dell'uncertainty quantification, una disciplina legata alle scienze computazionali con forte impatto in biologia, medicina, scienze ambientali e climatiche, e in tutte le aree della fisica e dell'ingegneria.

13. La domanda per il finanziamento straordinario è presentata dalla SISSA di Trieste al Servizio regionale competente in materia di università entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare con il finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 60.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

15. Al fine di supportare i processi e le attività di programmazione dell'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'offerta educativa e del dimensionamento della rete scolastica e dei servizi educativi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia, e per orientare con efficacia la programmazione pluriennale degli interventi edilizi onde assicurare l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della funzione didattica ed educativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare con le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio perseguendo un approccio interdisciplinare.

16. Per le finalità di cui al comma 15 la Direzione centrale competente in materia di istruzione e formazione stipula una o più Convenzioni con le Università e le istituzioni scientifiche interessate a collaborare al progetto, nelle quali sono definite le forme e gli strumenti di collaborazione per le attività di ricerca applicata e di consulenza scientifica.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

18. All'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento.>>;

b) al comma 4 dopo la parola <<Informagiovani>> sono inserite le seguenti: <<e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione Europea - Eurodesk,>>;

c) al comma 4 le parole: <<Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi.>> sono soppresse;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<6 bis. Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.

6 ter. La domanda di cui al comma 6 bis, redatta utilizzando il modello approvato con

decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).

6 quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.

6 sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:

- a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;
- b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;
- c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.

6 septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.

6 octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.

6 nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6 sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.>>.

19. Per le finalità derivanti da quanto disposto dall'articolo 26 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

20. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere, previsti dall'articolo 15 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico

regionale), sostiene la realizzazione di innovativi ambienti di apprendimento e di accoglienza a favore degli alunni ricoverati.

21. Gli interventi di cui al comma 20 si inseriscono e integrano le azioni previste all'interno del progetto per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1452 (interventi a favore degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio. progetto e schema di convenzione).

22. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità, è approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata per la realizzazione del progetto di cui al comma 21.

23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

24. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), per l'anno 2023 le domande di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica istituito con la predetta legge regionale, sono presentate a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo Avviso pubblico e fino al 30 novembre 2023.

25. Il comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

<<21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, dopo la pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

26. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 25, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

27. Il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

<<59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

28. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 59, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 27, è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale)- Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

29. Il comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

<<64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

30. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 64, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 29, è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

31. Il comma 69 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:

<<69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

32. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 69, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella G di cui al comma 38.

33. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2023, un contributo straordinario al soggetto gestore del nido d'infanzia del Comune di Pontebba "La Cocule", accreditato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

34. Per accedere al contributo di cui al comma 33 il soggetto gestore presenta domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere all'assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Per la concessione del contributo di cui al comma 33 si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). L'erogazione del contributo avverrà sulla base della rendicontazione presentata.

36. L'ammontare del contributo di cui al comma 33 è determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e, comunque, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023.

37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del

bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

38. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

1. Dopo il comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è inserito il seguente:

<<52 bis. Nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 52 e secondo le modalità previste dallo stesso.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti 25 novembre 2021, n. 3188/SPS, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), a titolo di partecipazione alla realizzazione della nuova sede del servizio 118 di Trieste, a prescindere dall'area di localizzazione della stessa.

3. La richiesta di documentazione integrativa o sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006"), interrompe il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

4. La disposizione di cui al comma 3 produce effetti su tutti i procedimenti di accreditamento provvisorio, compresi quelli ancora in corso, di cui al capo II del titolo II del decreto del Presidente della Regione 107/2022.

5. Alla luce dell'accertata situazione di grave criticità economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale e al fine di sostenere le attività del Commissario incaricato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 596/2022 e n. 165/2023 volte al ripristino di una condizione di efficienza, adeguata sostenibilità economica e durabilità aziendale, l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo è autorizzata a presentare la rendicontazione in ordine ai contributi concessi con il decreto del Direttore dell'Area servizi sociali e integrazione sociosanitaria 25 novembre 2013, n. 1081/ASOC e con il decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 27 novembre 2020, n. 2620/SPS entro il termine del 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ente, in deroga a quanto previsto dai medesimi decreti di concessione.

6. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 49 è sostituito dal seguente:

<<49. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO₂ non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L'acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L'allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.>>;

b) il comma 50 è sostituito dal seguente:

<<50. Il termine del procedimento previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000 è individuato in centoventi giorni. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento del costo sostenuto o da sostenersi. È concesso, altresì, su richiesta, un anticipo del contributo fino a un massimo di 20.000 euro, senza rilascio di garanzie in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000, alla presentazione di idonea documentazione negoziale e di fattura quietanzata di pagamento dell'acconto. Le risorse finanziarie stanziata per le finalità di cui ai commi 47 e 48 sono destinate nella misura del 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M1 e per il restante 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M2. I contributi sono concessi sino a concorrenza dell'ammontare specificatamente destinato alla categoria di appartenenza dell'autoveicolo. Le eventuali risorse risultate eccedenti rispetto alle domande di contributo ammesse per una delle due categorie di autoveicoli possono essere ridestinate all'altra in caso di risorse risultate carenti.>>;

c) il comma 51 è sostituito dal seguente:

<<51. Sono ammissibili le spese per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.>>.

7. In via straordinaria, per l'anno 2023, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo fino al 20 novembre 2023.

8. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2023, n. 0102/ Pres. recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi da 47 a 53, della legge regionale 22/2022, non trovano applicazione per le parti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

9. Per le finalità di cui ai commi 47 e 48 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto disposto dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

10. In via di interpretazione autentica del comma 83 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, le parole <<Comuni capoluogo della regione>> sono da intendersi riferite ai Comuni capoluogo delle ex province della regione.

11. Al comma 79.1 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole <<Reddito di cittadinanza>> sono inserite le seguenti: <<o di Assegno di inclusione>>.

12. Il termine di rendicontazione dei contributi straordinari una tantum di cui al comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 è fissato al 31 dicembre 2023.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Palmanova ODV un contributo straordinario fino a 250.000 euro per l'estinzione anticipata

del mutuo acceso per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile destinato a propria sede di viale Taglio n. 6 a Palmanova (UD).

14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata di idonea documentazione attestante l'importo necessario all'estinzione del mutuo contratto per la finalità indicata al comma 13.

15. Il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione in via anticipata senza la necessità di presentare idonee garanzie patrimoniali e con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.

16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 205.000 euro al fine di sostenere i costi di acquisto ed eventuale manutenzione straordinaria di macchinari per allestimenti infusionali sterili a uso pediatrico, acquistati o da acquistare.

18. Il contributo di cui al comma 17 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 205.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.

20. Al fine di sostenere l'acquisto di una nuova autoemoteca a supporto del servizio di donazione del sangue nei territori di Gorizia, Udine e Pordenone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 300.000 euro a favore dell'Associazione donatori volontari sangue "FIDAS ISONTINA ODV".

21. Per le finalità di cui al comma 20, l'Associazione donatori volontari sangue "FIDAS ISONTINA ODV", entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.

24. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita

istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.

25. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti). Il finanziamento concesso è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata.

26. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 28.

27. Alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. I soggetti individuati al comma 1 concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo da parte del Servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.>>;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 68 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. La Regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la Regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

3 ter. La Regione individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3 bis con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale e tenendo conto della necessità di valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale.>>.

28. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica)

1. In relazione al fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), il termine di rendicontazione delle spese fissato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 0204/

Pres. e successive modifiche e integrazioni, può essere prorogato con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale, su richiesta motivata del Comune beneficiario delle risorse, una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Per l'anno 2024 Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Trieste risorse finanziarie pari a 700.000 euro per concorrere agli aumenti dei costi energetici della sede dell'ente e degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.

3. Per la finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'Ente di decentramento regionale di Udine risorse pari a complessivi 5.800.000 euro per gli anni 2024 e 2025, di cui 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per esigenze connesse ai costi energetici degli edifici scolastici, garantendone il funzionamento.

5. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 5.800.000 euro, suddivisa in ragione di 2.900.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Claut, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente nell'anno 2023, risorse pari a 150.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

7. Per la finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 13.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario per l'anno 2023 alla Comunità ebraica di Trieste, anche per le spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza a protezione della Sinagoga di Trieste.

9. Per accedere al contributo di cui al comma 8 la Comunità ebraica di Trieste presenta la domanda, corredata del relativo preventivo di spesa, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale.

10. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

11. Per la finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 13.

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina

del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è inserito il seguente:

<<5 bis. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il CAL per la seduta di insediamento. Fino all'elezione del Presidente l'organo è presieduto dal componente più anziano di età. Fino alla seduta di insediamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il CAL esercita le sue funzioni nella composizione precedente. Decorso il predetto termine il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti eletti.>>.

13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare il complesso denominato "Casa Zigaina" sito nel Comune di Cervignano del Friuli ai fini della sua destinazione a centro documentale e centro studi sulla figura di Giuseppe Zigaina.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la struttura regionale competente in materia di patrimonio provvede:

a) all'acquisizione della proprietà dell'immobile unitamente alla biblioteca personale di Giuseppe Zigaina presente nel complesso e a ogni ulteriore bene mobile collocato nel complesso medesimo il cui valore materiale o immateriale sia funzionale al perseguimento della presente disposizione;

b) all'acquisizione della disponibilità permanente o temporanea dell'archivio dell'artista.

3. L'acquisizione di cui al comma 2, lettera a), è perfezionata esclusivamente qualora alla Regione sia garantita, per un periodo non inferiore a dieci anni, la disponibilità dell'archivio per finalità espositive, di studio o di ricerca.

4. L'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC provvede alla gestione e valorizzazione del complesso di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione all'acquisto del complesso immobiliare, è destinata la spesa di 850.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 8.

6. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 85.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 8.

7. In relazione alle funzioni ulteriormente attribuite all'ERPAC ai sensi del comma 4 e a quanto stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale

per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 730.000 euro, suddivisa in ragione di 365.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 8.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) la parola <<oppure>> è soppressa;
- b) la lettera c) è abrogata.

2. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 bis le parole <<fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP>> sono sostituite dalle seguenti: <<fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale>>;

b) alla lettera b) del comma 5 ter la parola <<oppure>> è soppressa;

c) la lettera c) del comma 5 ter è abrogata;

d) al comma 6 bis le parole <<fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP>> sono sostituite dalle seguenti: <<fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale>>.

3. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), dopo la parola <<approvato>> sono inserite le seguenti: <<e, se più recente, da una situazione patrimoniale-economica al 30 giugno approvata dal consiglio di amministrazione>>.

4. L'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

<<Art. 56

(Rinuncia ai crediti)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.>>.

5. Alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 6 bis le parole: <<all'Ufficio di Presidenza>> sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 14 le parole <<all'Ufficio di Presidenza del Consiglio>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Presidente del Consiglio>>;

c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Competenze concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza della Segreteria generale del Consiglio regionale.>>.

6. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 bis le parole: << da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,>> sono soppresse;

b) al comma 6 ter le parole <<e all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale>> e le parole <<e dalla Giunta regionale>> sono soppresse;

c) al comma 6 quater le parole: <<da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale>> sono soppresse.

7. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), le parole: <<alla Giunta regionale>> sono soppresse.

8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13

(Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa e alle nuove minori entrate previste dalle Tabelle da A1 a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da A2 a L e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 ottobre 2023

FEDRIGA

TABELLA A1 (ENTRATE REGIONALI) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	---	2023:	20.000.000,00	2024:	20.000.000,00	2025:	20.000.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	---	2023:	317.372.841,09	2024:	230.000.000,00	2025:	230.000.000,00
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------

Totale Titolo: 1

CASSA:	---	2023:	337.372.841,09	2024:	250.000.000,00	2025:	250.000.000,00
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	----------------

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	14.056.378,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 3

CASSA:	---	2023:	14.056.378,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300 - RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
		2032:	0,00	2033:	47.000.000,00		

Totale Titolo: 5

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TABELLA A2 (RIMODULAZIONE MUTUI) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2023:	-1.500.827,62	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2023:	-1.500.827,62	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-1.677,62	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-1.677,62	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2023:	-1.677,62	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-1.499.150,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-1.499.150,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2023:	-1.499.150,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA A3 (RIMODULAZIONE MUTUI) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	---	2023:	-97.467.893,80	2024:	-16.480.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	---	2023:	-97.467.893,80	2024:	-16.480.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-26.250.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-26.250.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2023:	-26.250.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-11.764.205,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-11.764.205,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2023:	-11.764.205,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-34.500.000,00	2024:	-10.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	-34.500.000,00	2024:	-10.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2023:	-34.500.000,00	2024:	-10.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	----------------	-------	-----

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A3 (RIMODULAZIONE MUTUI) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	---	2023:	-24.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	-24.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2023:	-24.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	-5.480.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	---	2024:	-5.480.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2023:	---	2024:	-5.480.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-953.688,80	2024:	-1.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-953.688,80	2024:	-1.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2023:	-953.688,80	2024:	-1.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	---------------	-------	-----

TABELLA A4 RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	1.677,62	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	1.677,62	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2023:	1.677,62	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	17.499.150,00	2025:	10.250.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	---	2024:	17.499.150,00	2025:	10.250.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2023:	---	2024:	17.499.150,00	2025:	10.250.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	---------------

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	4.299.205,00	2025:	5.050.000,00
		2026:	2.100.000,00	2027:	315.000,00		

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	---	2024:	4.299.205,00	2025:	5.050.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2023:	---	2024:	4.299.205,00	2025:	5.050.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	--------------

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	500.000,00	2025:	44.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	---------------

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	---	2024:	500.000,00	2025:	44.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	---------------

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2023:	---	2024:	500.000,00	2025:	44.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	---------------

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A4 RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	---	2023:	---	2024:	24.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	---	2024:	24.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2023:	---	2024:	24.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	5.480.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	---	2024:	5.480.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2023:	---	2024:	5.480.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	953.688,80	2025:	1.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	--------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	---	2024:	953.688,80	2025:	1.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	--------------

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2023:	---	2024:	953.688,80	2025:	1.000.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	--------------

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TIPOLOGIA 101 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CASSA:	20.000.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TIPOLOGIA 103 - TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

CASSA:	317.372.841,09	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 1

CASSA:	337.372.841,09	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

CASSA:	14.056.378,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 3

CASSA:	14.056.378,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

CASSA:	-98.968.721,42	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Titolo: 6

CASSA:	-98.968.721,42	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-40.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-40.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-4.014.415,40	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-152.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	-4.166.415,40	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	30.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	30.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-470.746,29	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	-470.746,29	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-400.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	4.367.900,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	3.967.900,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.680.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	1.680.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-13.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	-13.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	346.152,24	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	346.152,24	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	1.333.890,55	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	300.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	300.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	300.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-8.197,03	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-8.197,03	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-30.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	250.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	220.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-16.977,23	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	10.042.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	10.025.022,77	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	94.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	94.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	40.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	40.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	20.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	20.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	300.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	300.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	10.690.825,74	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	410.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-860.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-450.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	6.695.915,80	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	6.755.355,68	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	13.451.271,48	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	13.001.271,48	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	710.600,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	22.265.909,02	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	22.976.509,02	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	40.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.485.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	1.525.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	24.501.509,02	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	1.152.096,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-25.949.150,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-24.797.054,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	-24.797.054,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-676.870,92	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	4.200.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	3.523.129,08	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-4.271.878,08	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-4.271.878,08	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	-748.749,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-2.124.869,22	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	1.065.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-1.059.869,22	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-440.351,91	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-13.221.341,22	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-13.661.693,13	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	500.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	500.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-314.552,84	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	1.045.016,25	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	730.463,41	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-100.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	-100.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-40.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-562.584,08	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	-602.584,08	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	-14.193.683,02	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-79.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-79.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	129.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	2.371.660,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	2.500.660,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-2.910.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	6.109.184,08	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	3.199.184,08	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-10.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	-10.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-34.350.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	-34.350.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	-28.739.155,92	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	100.000.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	100.000.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	100.000.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	20.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-279.825,74	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-259.825,74	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-535.536,90	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-555.310,26	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-1.090.847,16	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-171.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	-171.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	394.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	394.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-541.500,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	701.810,26	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	160.310,26	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-10.933,40	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-61.500,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	-72.433,40	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	-1.039.796,04	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	75.491.348,30	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	75.491.348,30	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-23.800.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	-23.800.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-100.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	505.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	405.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	52.096.348,30	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	2.935.180,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	84.803.302,01	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	87.738.482,01	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	5.420.900,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-67.078,01	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	5.353.821,99	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	5.000.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	-40.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	4.960.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	--------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-965.900,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	393.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	-572.900,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	97.479.404,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-9.708.259,35	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-9.708.259,35	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-25.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-20.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	-45.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	-9.753.259,35	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-441.079,80	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	27.935.030,39	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	47.000.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	74.493.950,59	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	475.758,70	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	17.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	492.758,70	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 16

CASSA:	74.986.709,29	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-1.908.984,98	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-26.636.182,24	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-28.545.167,22	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	-28.545.167,22	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-300.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	39.778.656,74	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	39.478.656,74	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	39.478.656,74	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-20.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-20.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 19

CASSA:	-20.000,00	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	-7.921.025,24	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	-7.921.025,24	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

TABELLA A5 (PREVISIONI DI CASSA) RIFERITA ALL'ARTICOLO 1

CASSA:	-8.837.857,90	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	-8.837.857,90	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	---------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 50

CASSA:	-16.758.883,14	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	----------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-3.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2023:	-3.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2023:	-3.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-49.400,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	2.485.909,02	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	2.436.509,02	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2023:	2.436.509,02	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	1.152.096,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	1.470.000,00	2024:	-273.680,00	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	2.622.096,00	2024:	-273.680,00	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2023:	2.622.096,00	2024:	-273.680,00	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-------------	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

CASSA:	---	2023:	2.935.180,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	84.803.302,01	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	87.738.482,01	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-579.100,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-67.078,01	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-646.178,01	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-100.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	-100.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2023:	86.952.304,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-11.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-11.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2023:	-11.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-15.600.000,00	2024:	14.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-15.600.000,00	2024:	14.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2023:	-15.600.000,00	2024:	14.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-223.415,40	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-115.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-338.415,40	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-470.746,29	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	-470.746,29	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-48.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2023:	-48.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2023:	-857.161,69	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2023:	40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2023:	-1.763.269,22	2024:	-49.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	65.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-1.698.269,22	2024:	-49.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-18.206,81	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-18.206,81	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-314.552,84	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	1.045.016,25	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	730.463,41	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-100.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2023:	-100.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2023:	-1.086.012,62	2024:	-49.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-100.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2023:	-100.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2023:	-100.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-441.079,80	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	27.935.030,39	2024:	-1.000,00	2025:	-1.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------	-------	-----------

Titolo: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA:	---	2023:	47.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	74.493.950,59	2024:	-1.000,00	2025:	-1.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------	-------	-----------

PROGRAMMA 2 - CACCIA E PESCA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	475.758,70	2024:	49.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	17.000,00	2024:	1.000,00	2025:	1.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	----------	-------	----------

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	492.758,70	2024:	50.000,00	2025:	--- 1.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	--------------

Totale Missione: 16

CASSA:	---	2023:	74.986.709,29	2024:	49.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----------	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-44.834,98	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-44.834,98	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2023:	-44.834,98	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA C RIFERITA ALL'ARTICOLO 3

CASSA:	---	2023:	1.300,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	1.300,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2023:	1.300,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-30.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-30.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2023:	10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2023:	-20.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-361.600,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	1.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	638.400,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-420.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-1.640.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-2.060.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2023:	500.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	500.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-562.584,08	2024:	3.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2023:	-602.584,08	2024:	3.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2023:	-1.524.184,08	2024:	3.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-2.630.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	5.759.184,08	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	3.129.184,08	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2023:	3.129.184,08	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	6.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	6.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2023:	6.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA D RIFERITA ALL'ARTICOLO 4

CASSA:	---	2023:	-1.864.150,00	2024:	62.543,75	2025:	62.543,75
		2026:	62.543,75	2027:	62.543,75	2028:	62.543,75
		2029:	41.692,75				

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-82.493,44	2024:	300.000,00	2025:	-150.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-1.946.643,44	2024:	362.543,75	2025:	-87.456,25
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2023:	-1.946.643,44	2024:	362.543,75	2025:	-87.456,25
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	------------

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-67.506,56	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-67.506,56	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2023:	-67.506,56	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-5.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-5.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	321.152,24	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2023:	321.152,24	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2023:	316.152,24	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-8.197,03	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-8.197,03	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-30.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	250.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	220.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-16.977,23	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2023:	10.042.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	10.025.022,77	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2023:	10.236.825,74	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-1.020.121,92	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-1.020.121,92	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2023:	-1.020.121,92	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	1.485.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	1.485.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2023:	1.485.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	330.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	330.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 7

CASSA:	---	2023:	330.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2023:	-626.870,92	2024:	60.000,00	2025:	50.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	4.200.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	3.573.129,08	2024:	60.000,00	2025:	50.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	-----------

PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-4.271.878,08	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-4.271.878,08	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2023:	-698.749,00	2024:	60.000,00	2025:	50.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-2.145,10	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	182.863,78	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	180.718,68	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2023:	180.718,68	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 1 - TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-79.000,00	2024:	150.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-79.000,00	2024:	150.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2023:	129.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	2.371.660,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	2.500.660,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-280.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	350.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	70.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	-10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	---	2024:	1.087.600,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	--------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	150.000,00	2024:	2.350.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	150.000,00	2024:	3.437.600,00	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	--------------	-------	-----

Totale Missione: 10

CASSA:	---	2023:	2.631.660,00	2024:	3.587.600,00	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	--------------	-------	-----

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA E RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

CASSA:	---	2023:	100.000.000,00	2024:	-150.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	100.000.000,00	2024:	-150.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-------------	-------	-----

Totale Missione: 11

CASSA:	---	2023:	100.000.000,00	2024:	-150.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-------------	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-279.825,74	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-279.825,74	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2023:	-279.825,74	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	---	2024:	150.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	---	2024:	150.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2023:	---	2024:	150.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	50.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	---	2024:	50.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2023:	---	2024:	50.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	---------------	-------	-----

TABELLA F RIFERITA ALL'ARTICOLO 6

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	410.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-860.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-450.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	6.570.915,80	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	7.750.477,60	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	14.321.393,40	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2023:	13.871.393,40	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	760.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	19.780.000,00	2024:	-50.000,00	2025:	-100.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	20.540.000,00	2024:	-50.000,00	2025:	-100.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-------------

PROGRAMMA 2 - GIOVANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 6

CASSA:	---	2023:	20.580.000,00	2024:	-50.000,00	2025:	-100.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	-------------

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	5.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2023:	5.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2023:	5.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	94.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	94.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	20.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2023:	20.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	300.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2023:	300.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 4

CASSA:	---	2023:	414.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	150.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	150.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2023:	150.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	20.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	20.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	---	2024:	15.000,00	2025:	15.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	---	2024:	15.000,00	2025:	15.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2023:	20.000,00	2024:	15.000,00	2025:	15.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	5.000.000,00	2024:	60.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	5.000.000,00	2024:	60.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2023:	5.000.000,00	2024:	60.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----------	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-9.697.259,35	2024:	-15.000,00	2025:	-15.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-9.697.259,35	2024:	-15.000,00	2025:	-15.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	------------	-------	------------

PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-25.000,00	2024:	1.940.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	--------------	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA G RIFERITA ALL'ARTICOLO 7

CASSA:	---	2023:	-20.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-45.000,00	2024:	1.940.000,00	2025:	
--------	-----	-------	------------	-------	--------------	-------	--

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2023:	-9.742.259,35	2024:	1.925.000,00	2025:	-15.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	--------------	-------	------------

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-10.000.000,00	2024:	10.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-10.000.000,00	2024:	10.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 17

CASSA:	---	2023:	-10.000.000,00	2024:	10.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-5.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-5.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2023:	-5.000.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA H RIFERITA ALL'ARTICOLO 8

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 10

CASSA:	---	2023:	-10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2023:	-10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-535.536,90	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-555.310,26	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-1.090.847,16	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-171.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-171.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	394.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	394.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-541.500,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA H RIFERITA ALL'ARTICOLO 8

CASSA:	---	2023:	701.810,26	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2023:	160.310,26	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-10.933,40	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-61.500,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2023:	-72.433,40	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 12

CASSA:	---	2023:	-779.970,30	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	75.491.348,30	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	75.491.348,30	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 5 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	200.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	200.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	505.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 7

CASSA:	---	2023:	505.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 13

CASSA:	---	2023:	76.196.348,30	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA I RIFERITA ALL'ARTICOLO 9

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	300.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	300.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 3

CASSA:	---	2023:	300.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-300.000,00	2024:	3.600.000,00	2025:	2.900.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-300.000,00	2024:	3.600.000,00	2025:	2.900.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2023:	-300.000,00	2024:	3.600.000,00	2025:	2.900.000,00
--------	-----	-------	-------------	-------	--------------	-------	--------------

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-30.000.000,00	2024:	30.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-30.000.000,00	2024:	30.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2023:	-30.000.000,00	2024:	30.000.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	---------------	-------	-----

TABELLA J RIFERITA ALL'ARTICOLO 10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-40.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-3.756.000,00	2024:	---	2025:	-1.330.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	---------------

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	-37.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-3.793.000,00	2024:	---	2025:	-1.330.000,00
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	---------------

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-30.000,00	2024:	85.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	-30.000,00	2024:	85.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----------	-------	-----

PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	850.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	---	2024:	850.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	-----

PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-400.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	4.415.900,00	2024:	---	2025:	1.330.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	--------------

Totale Programma: 6

CASSA:	---	2023:	4.015.900,00	2024:	---	2025:	1.330.000,00
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	--------------

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA J RIFERITA ALL'ARTICOLO 10

CASSA:	---	2023:	1.680.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 8

CASSA:	---	2023:	1.680.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 11

CASSA:	---	2023:	10.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2023:	1.842.900,00	2024:	935.000,00	2025:	---
--------	-----	-------	--------------	-------	------------	-------	-----

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	---	2024:	365.000,00	2025:	365.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	---	2024:	365.000,00	2025:	365.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	------------

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2023:	---	2024:	365.000,00	2025:	365.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	------------	-------	------------

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-50.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-50.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 8

CASSA:	---	2023:	-50.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-865.900,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

TABELLA J RIFERITA ALL'ARTICOLO 10

CASSA:	---	2023:	393.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	-472.900,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2023:	-472.900,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	60.000,00	2024:	60.000,00	2025:	60.000,00
		2026:	60.000,00	2027:	60.000,00	2028:	60.000,00

Totale Programma: 4

CASSA:	---	2023:	60.000,00	2024:	60.000,00	2025:	60.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 1

CASSA:	---	2023:	60.000,00	2024:	60.000,00	2025:	60.000,00
--------	-----	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-25.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	25.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 5

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 5 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
		2026:	-2.100.000,00	2027:	-315.000,00		

Totale Programma: 5

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

CASSA:	---	2023:	---	2024:	75.000,00	2025:	75.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	---	2024:	75.000,00	2025:	75.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

Totale Missione: 15

CASSA:	---	2023:	---	2024:	75.000,00	2025:	75.000,00
--------	-----	-------	-----	-------	-----------	-------	-----------

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	39.777.356,74	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	39.777.356,74	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 18

CASSA:	---	2023:	39.777.356,74	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 2 - COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-20.000,00	2024:	---	2025:	---
		2026:	0,00	2027:	0,00	2028:	10.000,00
		2029:	10.000,00				

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-20.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 19

CASSA:	---	2023:	-20.000,00	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	------------	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-1.894.863,20	2024:	79.222.812,45	2025:	186.187.456,25
		2026:	-122.543,75	2027:	-122.543,75	2028:	-132.543,75
		2029:	-51.692,75				

Titolo: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE

CASSA:	---	2023:	150.000,00	2024:	323.680,00	2025:	250.000,00
--------	-----	-------	------------	-------	------------	-------	------------

Totale Programma: 3

CASSA:	---	2023:	-1.744.863,20	2024:	79.546.492,45	2025:	186.437.456,25
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	----------------

Totale Missione: 20

CASSA:	---	2023:	-1.744.863,20	2024:	79.546.492,45	2025:	186.437.456,25
--------	-----	-------	---------------	-------	---------------	-------	----------------

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TABELLA K RIFERITA ALL'ARTICOLO 11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	-7.921.025,24	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 1

CASSA:	---	2023:	-7.921.025,24	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo: 4 RIMBORSO PRESTITI

CASSA:	---	2023:	-8.837.857,90	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	-8.837.857,90	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	---------------	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 50

CASSA:	---	2023:	-16.758.883,14	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	----------------	-------	-----	-------	-----

TABELLA L RIFERITA ALL'ARTICOLO 12

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 9

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Programma: 2

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Totale Missione: 14

CASSA:	---	2023:	---	2024:	---	2025:	---
--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

TABELLA M riferita all'articolo 12, comma 1

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2023	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile	e)	ASSOCIATION DU GEOPARC M'GOUN "A.G.M." - M'GOUN Uggp Association	Commissione bancaria su bonifici esteri	35,00	9	2	1
2	Direzione centrale attività produttive e turismo	e)	Ministero delle imprese e del Made in Italy	Attività di controllo del componente esterno della Commissione di verifica del "Programma generale di intervento della Regione inerente gli Sportelli regionali del consumatore e iniziative collegate" per la seduta del 17 agosto 2023	1.700,00	14	2	1
	Importo totale				1.735,00			

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 1

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49593 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	competenza				
	cassa				
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	181.704.482,65	0,00	0,00	181.704.482,65
	competenza	862.400.000,00	20.000.000,00	0,00	882.400.000,00
	cassa	1.044.104.482,65	20.000.000,00	0,00	1.064.104.482,65
1.103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	6.977.104,67	0,00	0,00	6.977.104,67
	competenza	5.002.600.000,00	317.372.841,09	0,00	5.319.972.841,09
	cassa	5.009.577.104,67	317.372.841,09	0,00	5.326.949.945,76
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	188.681.587,32	0,00	0,00	188.681.587,32
	competenza	5.865.000.000,00	337.372.841,09	0,00	6.202.372.841,09
	cassa	6.053.681.587,32	337.372.841,09	0,00	6.391.054.428,41
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
	competenza				
	cassa				
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	76.176.043,64	0,00	0,00	76.176.043,64
	competenza	7.920.586,15	14.056.378,00	0,00	21.976.964,15
	cassa	84.096.629,79	14.056.378,00	0,00	98.153.007,79
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	76.176.043,64	0,00	0,00	76.176.043,64
	competenza	7.920.586,15	14.056.378,00	0,00	21.976.964,15
	cassa	84.096.629,79	14.056.378,00	0,00	98.153.007,79
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
	competenza				
	cassa				

100

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 2

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49593 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.265.032,62	0,00	98.968.721,42	89.296.311,20
		188.265.032,62	0,00	98.968.721,42	89.296.311,20
	TOTALE TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.265.032,62	0,00	98.968.721,42	89.296.311,20
		188.265.032,62	0,00	98.968.721,42	89.296.311,20
	TOTALE ENTRATE	264.857.630,96	0,00	0,00	264.857.630,96
		6.061.185.618,77	351.429.219,09	98.968.721,42	6.313.646.116,44
		6.326.043.249,73	351.429.219,09	98.968.721,42	6.578.503.747,40
	Totale generale delle entrate	1.182.597.783,87	0,00	0,00	1.182.597.783,87
		12.726.672.397,30	351.429.219,09	98.968.721,42	12.979.132.894,97
		16.096.572.410,98	351.429.219,09	98.968.721,42	16.349.032.908,65

101

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 1

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	133.330,96 1.372.388,15 1.505.719,11	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	133.330,96 1.332.388,15 1.465.719,11
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	133.330,96 1.372.388,15 1.505.719,11	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	133.330,96 1.332.388,15 1.465.719,11
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.983.120,43 33.659.659,39 46.575.564,63	0,00 0,00 0,00	0,00 4.014.415,40 4.014.415,40	12.983.120,43 29.645.243,99 42.561.149,23
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	58.916,48 2.939.041,26 2.997.957,74	0,00 0,00 0,00	0,00 152.000,00 152.000,00	58.916,48 2.787.041,26 2.845.957,74
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.042.036,91 36.598.700,65 49.573.522,37	0,00 0,00 0,00	0,00 4.166.415,40 4.166.415,40	13.042.036,91 32.432.285,25 45.407.106,97

102

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	competenza	residui			
	cassa				
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	6.108.821,42	0,00	0,00	6.108.821,42
	competenza	679.656.221,33	30.000,00	0,00	679.686.221,33
	cassa	685.765.042,75	30.000,00	0,00	685.795.042,75
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.108.821,42	0,00	0,00	6.108.821,42
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	679.656.221,33	30.000,00	0,00	679.686.221,33
	competenza	685.765.042,75	30.000,00	0,00	685.795.042,75
	residui				
	competenza				
	cassa				
01.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	265.522,64	0,00	0,00	265.522,64
	competenza	2.432.799,75	0,00	470.746,29	1.962.053,46
	cassa	2.698.322,39	0,00	470.746,29	2.227.576,10
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	265.522,64	0,00	0,00	265.522,64
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.432.799,75	0,00	0,00	1.962.053,46
	competenza	2.698.322,39	0,00	470.746,29	2.227.576,10
	residui				
	competenza				
	cassa				
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.131.457,98	0,00	0,00	2.131.457,98
	competenza	9.719.749,73	0,00	400.000,00	9.319.749,73
	cassa	11.851.207,71	0,00	400.000,00	11.451.207,71

103

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 3

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.912.447,89 186.932.128,31 188.844.576,20	0,00 4.367.900,00 4.367.900,00	0,00 0,00 0,00	1.912.447,89 191.300.028,31 193.212.476,20
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	4.043.905,87 196.651.878,04 200.695.783,91	0,00 4.367.900,00 4.367.900,00	0,00 400.000,00 400.000,00	4.043.905,87 200.619.778,04 204.663.683,91
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.599.646,28 26.768.858,91 33.368.505,19	0,00 1.680.000,00 1.680.000,00	0,00 0,00 0,00	6.599.646,28 28.448.858,91 35.048.505,19
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	6.599.646,28 26.768.858,91 33.368.505,19	0,00 1.680.000,00 1.680.000,00	0,00 0,00 0,00	6.599.646,28 28.448.858,91 35.048.505,19
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
	TITOLO 1 - Spese correnti	19.193.561,93 258.820.099,89 278.013.661,82	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 13.000,00	19.193.561,93 258.807.099,89 278.000.661,82
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane	19.193.561,93 258.820.099,89 278.013.661,82	0,00 0,00 0,00	0,00 13.000,00 13.000,00	19.193.561,93 258.807.099,89 278.000.661,82

104

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 4

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		residui competenza		
			cassa		
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	458.278,16	residui	0,00	458.278,16
		4.124.430,63	competenza	346.152,24	4.470.582,87
		4.582.708,79	cassa	346.152,24	4.928.861,03
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	458.278,16	residui	0,00	458.278,16
		4.124.430,63	competenza	346.152,24	4.470.582,87
		4.582.708,79	cassa	346.152,24	4.928.861,03
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	49.845.104,17	residui	0,00	49.845.104,17
		1.206.425.377,35	competenza	6.424.052,24	1.207.759.267,90
		1.256.203.266,33	cassa	6.424.052,24	1.257.537.156,88
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		residui		
			competenza		
			cassa		
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		residui		
		19.465,04	competenza	0,00	19.465,04
		3.653.000,00	cassa	300.000,00	3.953.000,00
		3.672.465,04		300.000,00	3.972.465,04
03.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui		
		19.465,04	competenza	0,00	19.465,04
		3.653.000,00	cassa	300.000,00	3.953.000,00
		3.672.465,04		300.000,00	3.972.465,04
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	19.465,04	residui	0,00	19.465,04
		3.653.000,00	competenza	0,00	3.953.000,00
		3.672.465,04	cassa	300.000,00	3.972.465,04

105

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 5

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	19.465,04	0,00	0,00	19.465,04
		3.653.000,00	300.000,00	0,00	3.953.000,00
		3.672.465,04	300.000,00	0,00	3.972.465,04
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				
04.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.970.760,68	0,00	0,00	2.970.760,68
		10.809.474,35	0,00	8.197,03	10.801.277,32
		13.348.151,39	0,00	8.197,03	13.339.954,36
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2.970.760,68	0,00	0,00	2.970.760,68
		10.809.474,35	0,00	8.197,03	10.801.277,32
		13.348.151,39	0,00	8.197,03	13.339.954,36
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	319.937,64	0,00	0,00	319.937,64
		9.898.366,17	0,00	30.000,00	9.868.366,17
		10.218.303,81	0,00	30.000,00	10.188.303,81
04.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	22.181.979,75	0,00	0,00	22.181.979,75
		179.389.352,20	250.000,00	0,00	179.639.352,20
		195.831.844,51	250.000,00	0,00	196.081.844,51

106

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 6

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	22.501.917,39	0,00	0,00	22.501.917,39
		189.287.718,37	250.000,00	30.000,00	189.507.718,37
		206.050.148,32	250.000,00	30.000,00	206.270.148,32
04.03	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)				
04.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	64.905.046,49	0,00	0,00	64.905.046,49
		59.307.511,46	10.042.000,00	0,00	69.349.511,46
		124.212.557,95	10.042.000,00	0,00	134.254.557,95
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	64.905.046,49	0,00	0,00	64.905.046,49
		59.367.511,46	10.042.000,00	16.977,23	69.392.534,23
		124.272.557,95	10.042.000,00	16.977,23	134.297.580,72
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria				
04.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	150.211,59	0,00	0,00	150.211,59
		41.994.289,27	94.000,00	0,00	42.088.289,27
		42.144.500,86	94.000,00	0,00	42.238.500,86
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	150.211,59	0,00	0,00	150.211,59
		41.994.289,27	94.000,00	0,00	42.088.289,27
		42.144.500,86	94.000,00	0,00	42.238.500,86

107

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 7

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore				
		residui competenza cassa			
04.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 1.270.000,00 1.270.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.310.000,00 1.310.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.310.000,00 1.310.000,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui competenza cassa			
04.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	residui competenza cassa	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00
04.08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	residui competenza cassa			
04.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 317.869,60 317.869,60

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 8

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	residui competenza cassa	0,00 17.869,60 17.869,60	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 317.869,60 317.869,60
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	90.527.936,15 302.746.863,05 387.103.228,12	0,00 10.746.000,00 10.746.000,00	0,00 55.174,26 55.174,26	90.527.936,15 313.437.688,79 397.794.053,86
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui competenza cassa				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa				
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.993.424,00 8.878.750,26 11.856.174,26	0,00 410.000,00 410.000,00	0,00 0,00 0,00	2.993.424,00 9.288.750,26 12.266.174,26
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	7.035.529,95 96.065.756,44 102.123.286,39	0,00 0,00 0,00	0,00 860.000,00 860.000,00	7.035.529,95 95.205.756,44 101.263.286,39
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa	10.028.953,95 104.944.506,70 113.979.460,65	0,00 410.000,00 410.000,00	0,00 860.000,00 860.000,00	10.028.953,95 104.494.506,70 113.529.460,65
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				

109

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 9

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.932.734,25	0,00	0,00	4.932.734,25
		90.531.814,46	6.695.915,80	0,00	97.227.730,26
		93.530.733,71	6.695.915,80	0,00	100.226.649,51
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.670.180,46	0,00	0,00	3.670.180,46
		63.685.208,48	6.755.355,68	0,00	70.440.564,16
		67.325.883,94	6.755.355,68	0,00	74.081.239,62
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.602.914,71	0,00	0,00	8.602.914,71
		154.217.022,94	13.451.271,48	0,00	167.668.294,42
		160.856.617,65	13.451.271,48	0,00	174.307.889,13
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	18.631.868,66	0,00	0,00	18.631.868,66
		259.161.529,64	13.861.271,48	860.000,00	272.162.801,12
		274.836.078,30	13.861.271,48	860.000,00	287.837.349,78
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	472.502,40	0,00	0,00	472.502,40
		14.397.413,91	710.600,00	0,00	15.108.013,91
		14.869.916,31	710.600,00	0,00	15.580.516,31
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.582.092,77	0,00	0,00	13.582.092,77
		110.716.085,06	22.265.909,02	0,00	132.981.994,08
		119.861.280,37	22.265.909,02	0,00	142.127.189,39

110

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 10

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	14.054.595,17	0,00	0,00	14.054.595,17
		125.113.498,97	22.976.509,02	0,00	148.090.007,99
		134.731.196,68	22.976.509,02	0,00	157.707.705,70
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani				
		152.807,03	0,00	0,00	152.807,03
06.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.492.532,49	40.000,00	0,00	1.532.532,49
		1.645.339,52	40.000,00	0,00	1.685.339,52
06.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	398.097,46	0,00	0,00	398.097,46
		13.125.133,35	1.485.000,00	0,00	14.610.133,35
		13.310.430,81	1.485.000,00	0,00	14.795.430,81
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Giovani	550.904,49	0,00	0,00	550.904,49
		14.617.665,84	1.525.000,00	0,00	16.142.665,84
		14.955.770,33	1.525.000,00	0,00	16.480.770,33
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.605.499,66	0,00	0,00	14.605.499,66
		139.731.164,81	24.501.509,02	0,00	164.232.673,83
		149.686.967,01	24.501.509,02	0,00	174.188.476,03
07	MISSIONE 07 - Turismo				
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				

111

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 11

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.622.175,99	0,00	0,00	3.622.175,99
		58.534.945,45	1.152.096,00	0,00	59.687.041,45
		62.157.421,44	1.152.096,00	0,00	63.309.217,44
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	33.472.535,41	0,00	0,00	33.472.535,41
		230.758.959,70	0,00	25.949.150,00	204.809.809,70
		261.447.511,33	0,00	25.949.150,00	235.498.361,33
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	37.094.711,40	0,00	0,00	37.094.711,40
		289.293.905,15	1.152.096,00	25.949.150,00	264.496.851,15
		323.604.632,77	1.152.096,00	25.949.150,00	298.807.578,77
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	37.094.711,40	0,00	0,00	37.094.711,40
		289.293.905,15	1.152.096,00	25.949.150,00	264.496.851,15
		323.604.632,77	1.152.096,00	25.949.150,00	298.807.578,77
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.424.906,88	0,00	0,00	2.424.906,88
		21.924.228,46	0,00	676.870,92	21.247.357,54
		24.274.135,34	0,00	676.870,92	23.597.264,42
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.728.386,92	0,00	0,00	15.728.386,92
		183.832.788,69	4.200.000,00	0,00	188.032.788,69
		190.438.568,61	4.200.000,00	0,00	194.638.568,61

112

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 12

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	residui competenza cassa	18.153.293,80 205.757.017,15 214.712.703,95	0,00 4.200.000,00 4.200.000,00	0,00 676.870,92 676.870,92	18.153.293,80 209.280.146,23 218.235.833,03
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa				
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	13.172.904,92 325.263.307,40 334.464.148,06	0,00 0,00 0,00	0,00 4.271.878,08 4.271.878,08	13.172.904,92 320.991.429,32 330.192.269,98
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	13.172.904,92 325.263.307,40 334.464.148,06	0,00 0,00 0,00	0,00 4.271.878,08 4.271.878,08	13.172.904,92 320.991.429,32 330.192.269,98
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	31.326.198,72 531.020.324,55 549.176.852,01	0,00 4.200.000,00 4.200.000,00	0,00 4.948.749,00 4.948.749,00	31.326.198,72 530.271.575,55 548.428.103,01
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa				
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui competenza cassa				
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	4.455.461,81 44.143.853,76 48.599.315,57	0,00 0,00 0,00	0,00 2.124.869,22 2.124.869,22	4.455.461,81 42.018.984,54 46.474.446,35

113

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 13

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 1.065.000,00 1.065.000,00	0,00 0,00 0,00	5.439.782,56 175.902.615,33 181.342.397,89
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui competenza cassa	0,00 1.065.000,00 1.065.000,00	0,00 2.124.869,22 2.124.869,22	9.895.244,37 217.921.599,87 227.816.844,24
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa			
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 440.351,91 440.351,91	10.215.844,63 38.853.732,71 49.069.577,34
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 13.221.341,22 13.221.341,22	4.813.965,17 165.764.829,23 164.533.567,80
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 13.661.693,13 13.661.693,13	15.029.809,80 204.618.561,94 213.603.145,14
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza cassa			
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	3.848.342,51 34.303.247,92 38.651.590,43

114

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 14

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	residui competenza cassa	3.848.342,51 34.303.247,92 38.151.590,43	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	3.848.342,51 34.803.247,92 38.651.590,43
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa				
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	576.533,67 7.739.457,12 8.107.907,01	0,00 0,00 0,00	0,00 314.552,84 314.552,84	576.533,67 7.424.904,28 7.793.354,17
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.159.207,14 16.483.390,77 16.678.165,66	0,00 1.045.016,25 1.045.016,25	0,00 0,00 0,00	1.159.207,14 17.528.407,02 17.723.181,91
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa	1.735.740,81 24.222.847,89 24.786.072,67	0,00 1.045.016,25 1.045.016,25	0,00 314.552,84 314.552,84	1.735.740,81 24.953.311,30 25.516.536,08
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui competenza cassa				
09.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	91.443,64 1.583.917,00 1.675.360,64	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	91.443,64 1.483.917,00 1.575.360,64
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	residui competenza cassa	91.443,64 1.583.917,00 1.675.360,64	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	91.443,64 1.483.917,00 1.575.360,64

115

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 15

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
		residui competenza cassa			
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	119.213,72	0,00	0,00	119.213,72
		residui competenza cassa	0,00	40.000,00	8.389.077,84
			0,00	40.000,00	8.508.291,56
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	337.603,00	0,00	0,00	337.603,00
		residui competenza cassa	0,00	562.584,08	12.608.062,47
			0,00	562.584,08	12.945.665,47
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	456.816,72	0,00	0,00	456.816,72
		residui competenza cassa	0,00	602.584,08	20.997.140,31
			0,00	602.584,08	21.453.957,03
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	31.057.397,85	0,00	0,00	31.057.397,85
		residui competenza cassa	2.610.016,25	16.803.699,27	504.777.778,34
			2.610.016,25	16.803.699,27	528.617.433,56
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
		residui competenza cassa			
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario				
		residui competenza cassa			
10.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	33.169.708,26	0,00	0,00	33.169.708,26
		residui competenza cassa	0,00	79.000,00	95.983.326,61
			0,00	79.000,00	129.153.034,87

116

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 16

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	33.169.708,26	0,00	0,00	33.169.708,26
		96.062.326,61	0,00	79.000,00	95.983.326,61
		129.232.034,87	0,00	79.000,00	129.153.034,87
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale				
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	17.171.873,08	0,00	0,00	17.171.873,08
		163.789.271,51	129.000,00	0,00	163.918.271,51
		180.961.144,59	129.000,00	0,00	181.090.144,59
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.166.393,39	0,00	0,00	2.166.393,39
		70.133.797,06	2.371.660,00	0,00	72.505.457,06
		71.300.190,45	2.371.660,00	0,00	73.671.850,45
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	19.338.266,47	0,00	0,00	19.338.266,47
		233.923.068,57	2.500.660,00	0,00	236.423.728,57
		252.261.335,04	2.500.660,00	0,00	254.761.995,04
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua				
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.172.435,27	0,00	0,00	2.172.435,27
		30.052.778,65	0,00	2.910.000,00	27.142.778,65
		32.225.213,92	0,00	2.910.000,00	29.315.213,92
10.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.387.654,99	0,00	0,00	4.387.654,99
		85.947.292,00	6.109.184,08	0,00	92.056.476,08
		90.334.946,99	6.109.184,08	0,00	96.444.131,07

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 17

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	6.560.090,26 116.000.070,65 122.560.160,91	0,00 6.109.184,08 6.109.184,08	0,00 2.910.000,00 2.910.000,00	6.560.090,26 119.199.254,73 125.759.344,99
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto				
10.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	305.008,62 37.588.621,74 32.924.869,80	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	305.008,62 37.578.621,74 32.914.869,80
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	305.008,62 37.588.621,74 32.924.869,80	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	305.008,62 37.578.621,74 32.914.869,80
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	95.732.910,06 738.969.962,19 648.449.907,70	0,00 0,00 0,00	0,00 34.350.000,00 34.350.000,00	95.732.910,06 704.619.962,19 614.099.907,70
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	95.732.910,06 738.969.962,19 648.449.907,70	0,00 0,00 0,00	0,00 34.350.000,00 34.350.000,00	95.732.910,06 704.619.962,19 614.099.907,70
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	155.105.983,67 1.222.544.049,76 1.185.428.308,32	0,00 8.609.844,08 8.609.844,08	0,00 37.349.000,00 37.349.000,00	155.105.983,67 1.193.804.893,84 1.156.689.152,40

118

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 18

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile				
		residui competenza cassa			
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile				
		residui competenza cassa			
11.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.498.810,64 70.392.093,08 38.746.903,72	0,00 100.000.000,00 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00	10.498.810,64 170.392.093,08 138.746.903,72
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	10.498.810,64 70.392.093,08 38.746.903,72	0,00 100.000.000,00 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00	10.498.810,64 170.392.093,08 138.746.903,72
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	10.498.810,64 70.392.093,08 38.746.903,72	0,00 100.000.000,00 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00	10.498.810,64 170.392.093,08 138.746.903,72
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
		residui competenza cassa			
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
		residui competenza cassa			
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.759.925,94 42.215.103,34 43.975.029,28	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.759.925,94 42.235.103,34 43.995.029,28

119

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 19

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
12.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	240.458,75	0,00	0,00	240.458,75
		5.702.892,79	0,00	279.825,74	5.423.067,05
		5.943.351,54	0,00	279.825,74	5.663.525,80
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.000.384,69	0,00	0,00	2.000.384,69
		47.917.996,13	20.000,00	279.825,74	47.658.170,39
		49.918.380,82	20.000,00	279.825,74	49.658.555,08
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
		958.084,49	0,00	0,00	958.084,49
		68.469.891,01	0,00	535.536,90	67.934.354,11
		69.427.975,50	0,00	535.536,90	68.892.438,60
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti				
		290.213,53	0,00	0,00	290.213,53
		15.441.270,34	0,00	555.310,26	14.885.960,08
		15.171.483,87	0,00	555.310,26	14.616.173,61
12.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
		1.248.298,02	0,00	0,00	1.248.298,02
		83.911.161,35	0,00	1.090.847,16	82.820.314,19
		84.599.459,37	0,00	1.090.847,16	83.508.612,21
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
		461.240,55	0,00	0,00	461.240,55
		6.719.389,00	0,00	171.000,00	6.548.389,00
		7.180.629,55	0,00	171.000,00	7.009.629,55

120

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 20

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	461.240,55	0,00	0,00	461.240,55
		6.719.389,00	0,00	171.000,00	6.548.389,00
		7.180.629,55	0,00	171.000,00	7.009.629,55
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
		1.362.118,56	0,00	0,00	1.362.118,56
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	19.831.391,58	394.000,00	0,00	20.225.391,58
		21.138.510,14	394.000,00	0,00	21.532.510,14
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.362.118,56	0,00	0,00	1.362.118,56
		19.831.391,58	394.000,00	0,00	20.225.391,58
		21.138.510,14	394.000,00	0,00	21.532.510,14
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
		5.298.567,41	0,00	0,00	5.298.567,41
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	149.751.138,33	0,00	541.500,00	149.209.638,33
		155.049.705,74	0,00	541.500,00	154.508.205,74
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	42.806,35	0,00	0,00	42.806,35
12.07.2		5.463.310,86	701.810,26	0,00	6.165.121,12
		5.506.117,21	701.810,26	0,00	6.207.927,47
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.341.373,76	0,00	0,00	5.341.373,76
		155.214.449,19	701.810,26	541.500,00	155.374.759,45
		160.555.822,95	701.810,26	541.500,00	160.716.133,21

121

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 21

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo				
	residui competenza cassa				
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.860.048,86	0,00	0,00	2.860.048,86
	residui	8.511.749,17	0,00	10.933,40	8.500.815,77
	competenza cassa	11.371.798,03	0,00	10.933,40	11.360.864,63
12.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	184.287,84	0,00	0,00	184.287,84
	residui	3.143.666,10	0,00	61.500,00	3.082.166,10
	competenza cassa	3.327.953,94	0,00	61.500,00	3.266.453,94
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	3.044.336,70	0,00	0,00	3.044.336,70
	residui	11.655.415,27	0,00	72.433,40	11.582.981,87
	competenza cassa	14.699.751,97	0,00	72.433,40	14.627.318,57
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.457.752,28	0,00	0,00	13.457.752,28
	residui	325.249.802,52	1.115.810,26	2.155.606,30	324.210.006,48
	competenza cassa	338.092.554,80	1.115.810,26	2.155.606,30	337.052.758,76
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute				
	residui				
	competenza cassa				
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA				
	residui				
	competenza cassa				
13.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	380.270.282,40	0,00	0,00	380.270.282,40
	residui	2.749.270.558,51	75.491.348,30	0,00	2.824.761.906,81
	competenza cassa	3.127.998.989,84	75.491.348,30	0,00	3.203.490.338,14

122

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 22

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	380.270.282,40 2.749.270.558,51 3.127.998.989,84	0,00 75.491.348,30 75.491.348,30	0,00 0,00 0,00	380.270.282,40 2.824.761.906,81 3.203.490.338,14
13.05	PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
13.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	238.374.226,53 586.852.114,22 703.501.004,36	0,00 0,00 0,00	0,00 23.800.000,00 23.800.000,00	238.374.226,53 563.052.114,22 679.701.004,36
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	238.374.226,53 586.852.114,22 703.501.004,36	0,00 0,00 0,00	0,00 23.800.000,00 23.800.000,00	238.374.226,53 563.052.114,22 679.701.004,36
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
13.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	18.245.962,95 73.541.672,55 91.784.485,50	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	18.245.962,95 73.441.672,55 91.684.485,50
13.07.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	12.969.266,47 33.944.944,62 44.434.211,09	0,00 505.000,00 505.000,00	0,00 0,00 0,00	12.969.266,47 34.449.944,62 44.939.211,09
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	31.215.229,42 107.486.617,17 136.218.696,59	0,00 505.000,00 505.000,00	0,00 100.000,00 100.000,00	31.215.229,42 107.891.617,17 136.623.696,59

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 23

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	649.859.738,35	0,00	0,00	649.859.738,35
		3.443.609.289,90	75.996.348,30	23.900.000,00	3.495.705.638,20
		3.967.718.690,79	75.996.348,30	23.900.000,00	4.019.815.039,09
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato				
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.795.847,57	0,00	0,00	1.795.847,57
		29.167.055,30	2.935.180,00	0,00	32.102.235,30
		30.962.902,87	2.935.180,00	0,00	33.898.082,87
14.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	7.178.163,04	0,00	0,00	7.178.163,04
		190.534.864,43	84.803.302,01	0,00	275.338.166,44
		193.998.689,03	84.803.302,01	0,00	278.801.991,04
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	8.974.010,61	0,00	0,00	8.974.010,61
		219.701.919,73	87.738.482,01	0,00	307.440.401,74
		224.961.591,90	87.738.482,01	0,00	312.700.073,91
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	150.441,49	0,00	0,00	150.441,49
		63.767.248,15	5.420.900,00	0,00	69.188.148,15
		63.917.689,64	5.420.900,00	0,00	69.338.589,64

124

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 24

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
14.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	211.225,10 45.941.385,56 46.152.610,66	0,00 0,00 0,00	0,00 67.078,01 67.078,01	211.225,10 45.874.307,55 46.085.532,65
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui competenza cassa	361.666,59 109.708.633,71 110.070.300,30	0,00 5.420.900,00 5.420.900,00	0,00 67.078,01 67.078,01	361.666,59 115.062.455,70 115.424.122,29
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui competenza cassa				
14.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.397.998,16 13.345.806,17 15.743.804,33	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00	2.397.998,16 18.345.806,17 20.743.804,33
14.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	204.806,99 20.857.539,14 21.062.346,13	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	204.806,99 20.817.539,14 21.022.346,13
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui competenza cassa	2.602.805,15 34.203.345,31 36.806.150,46	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	2.602.805,15 39.163.345,31 41.766.150,46
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui competenza cassa				
14.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	967.167,98 5.077.668,45 6.044.836,43	0,00 0,00 0,00	0,00 965.900,00 965.900,00	967.167,98 4.111.768,45 5.078.936,43

125

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 25

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
14.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.362.500,07	0,00	0,00	5.362.500,07
		18.699.938,73	393.000,00	0,00	19.092.938,73
		24.062.438,80	393.000,00	0,00	24.455.438,80
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	6.329.668,05	0,00	0,00	6.329.668,05
		23.777.607,18	393.000,00	965.900,00	23.204.707,18
		30.107.275,23	393.000,00	965.900,00	29.534.375,23
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	18.268.150,40	0,00	0,00	18.268.150,40
		387.391.505,93	98.552.382,01	1.072.978,01	484.870.909,93
		401.945.317,89	98.552.382,01	1.072.978,01	499.424.721,89
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale				
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	14.769.725,56	0,00	0,00	14.769.725,56
		208.298.924,70	0,00	9.708.259,35	198.590.665,35
		223.068.650,26	0,00	9.708.259,35	213.360.390,91
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	14.769.725,56	0,00	0,00	14.769.725,56
		208.298.924,70	0,00	9.708.259,35	198.590.665,35
		223.068.650,26	0,00	9.708.259,35	213.360.390,91
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione				

126

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 26

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.141.513,19	0,00	2.141.513,19
		competenza	53.924.202,14	0,00	53.924.202,14
		cassa	49.186.225,36	0,00	49.186.225,36
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	104.346,94	0,00	104.346,94
		competenza	1.796.841,11	0,00	1.796.841,11
		cassa	1.901.188,05	0,00	1.881.188,05
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui	2.245.860,13	0,00	2.245.860,13
		competenza	55.721.043,25	0,00	55.676.043,25
		cassa	51.087.413,41	0,00	51.042.413,41
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui	17.015.585,69	0,00	17.015.585,69
		competenza	264.019.967,95	0,00	254.266.708,60
		cassa	274.156.063,67	0,00	264.402.804,32
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui			
		competenza			
		cassa			
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui			
		competenza			
		cassa			
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	2.620.950,29	0,00	2.620.950,29
		competenza	39.874.841,39	0,00	39.433.761,59
		cassa	42.495.791,68	0,00	42.054.711,88
16.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	56.103.561,35	0,00	56.103.561,35
		competenza	141.500.184,13	27.935.030,39	169.435.214,52
		cassa	197.603.745,48	27.935.030,39	225.538.775,87

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 27

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
16.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 23.000.000,00 23.000.000,00	0,00 47.000.000,00 47.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	58.724.511,64 204.375.025,52 263.099.537,16	0,00 74.935.030,39 74.935.030,39	0,00 441.079,80 441.079,80	58.724.511,64 278.868.976,11 337.593.487,75
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa				
16.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	231.991,75 11.433.987,00 11.421.670,04	0,00 475.758,70 475.758,70	0,00 0,00 0,00	231.991,75 11.909.745,70 11.897.428,74
16.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.095.529,03 6.274.123,15 8.369.652,18	0,00 17.000,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00	2.095.529,03 6.291.123,15 8.386.652,18
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa	2.327.520,78 17.708.110,15 19.791.322,22	0,00 492.758,70 492.758,70	0,00 0,00 0,00	2.327.520,78 18.200.868,85 20.284.080,92
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	61.052.032,42 222.083.135,67 282.890.859,38	0,00 75.427.789,09 75.427.789,09	0,00 441.079,80 441.079,80	61.052.032,42 297.069.844,96 357.877.568,67
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa				

128

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 28

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				
	competenza	residui			
	cassa				
17.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	139.487,79	0,00	0,00	139.487,79
	competenza	6.181.184,88	0,00	1.908.984,98	4.272.199,90
	cassa	6.320.672,67	0,00	1.908.984,98	4.411.687,69
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	516.130,56	0,00	0,00	516.130,56
	competenza	220.586.955,27	0,00	26.636.182,24	193.950.773,03
	cassa	211.404.726,93	0,00	26.636.182,24	184.768.544,69
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	655.618,35	0,00	0,00	655.618,35
	competenza	226.768.140,15	0,00	28.545.167,22	198.222.972,93
	cassa	217.725.399,60	0,00	28.545.167,22	189.180.232,38
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	655.618,35	0,00	0,00	655.618,35
	competenza	226.768.140,15	0,00	28.545.167,22	198.222.972,93
	cassa	217.725.399,60	0,00	28.545.167,22	189.180.232,38
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
	competenza	residui			
	cassa				
18.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.534.900,60	0,00	0,00	8.534.900,60
	competenza	580.984.321,45	0,00	300.000,00	580.684.321,45
	cassa	589.519.222,05	0,00	300.000,00	589.219.222,05

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 29

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
18.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	5.896.702,63 114.837.092,66 119.289.915,29	0,00 39.778.656,74 39.778.656,74	0,00 0,00 0,00	5.896.702,63 154.615.749,40 159.068.572,03
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa	14.431.603,23 695.821.414,11 708.809.137,34	0,00 39.778.656,74 39.778.656,74	0,00 300.000,00 300.000,00	14.431.603,23 735.300.070,85 748.287.794,08
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa	14.431.603,23 695.821.414,11 708.809.137,34	0,00 39.778.656,74 39.778.656,74	0,00 300.000,00 300.000,00	14.431.603,23 735.300.070,85 748.287.794,08
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	residui competenza cassa				
19.02	PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	residui competenza cassa	1.192.257,88 3.702.172,63 4.894.430,51	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	1.192.257,88 3.682.172,63 4.874.430,51
19.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.192.257,88 3.702.172,63 4.894.430,51	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	1.192.257,88 3.682.172,63 4.874.430,51
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	residui competenza cassa	1.192.257,88 3.702.172,63 4.894.430,51	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	1.192.257,88 3.682.172,63 4.874.430,51
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	residui competenza cassa	1.192.257,88 3.702.172,63 4.894.430,51	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	1.192.257,88 3.682.172,63 4.874.430,51

130

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 30

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 89.241.096,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.894.863,20 0,00	0,00 82.346.233,13 0,00
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 148.332.188,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.917.506,56 0,00	0,00 118.414.681,84 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 237.573.284,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.812.369,76 0,00	0,00 200.760.914,97 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 237.573.284,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.812.369,76 0,00	0,00 200.760.914,97 0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui competenza cassa				
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa				

131

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 27/10/2023 num.protocollo

Rif.delibera DDP del 24/10/2023 n.8

Pagina 31

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.49599 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
50.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	481.865,70 21.324.429,88 21.806.295,58	0,00 0,00 0,00	0,00 7.921.025,24 7.921.025,24	481.865,70 13.403.404,64 13.885.270,34
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa	481.865,70 21.324.429,88 21.806.295,58	0,00 0,00 0,00	0,00 7.921.025,24 7.921.025,24	481.865,70 13.403.404,64 13.885.270,34
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa				
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	residui competenza cassa	23.898.110,84 41.211.340,05 65.109.450,89	0,00 0,00 0,00	0,00 8.837.857,90 8.837.857,90	23.898.110,84 32.373.482,15 56.271.592,99
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui competenza cassa	23.898.110,84 41.211.340,05 65.109.450,89	0,00 0,00 0,00	0,00 8.837.857,90 8.837.857,90	23.898.110,84 32.373.482,15 56.271.592,99
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	residui competenza cassa	24.379.976,54 62.535.769,93 86.915.746,47	0,00 0,00 0,00	0,00 16.758.883,14 16.758.883,14	24.379.976,54 45.776.886,79 70.156.863,33
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	1.239.025.691,10 10.412.694.252,27 10.994.418.018,65	0,00 463.275.775,47 463.275.775,47	0,00 210.815.277,80 174.002.908,04	1.239.025.691,10 10.665.154.749,94 11.283.690.886,08
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	1.491.356.454,40 12.726.672.397,30 13.706.163.285,78	0,00 463.275.775,47 463.275.775,47	0,00 210.815.277,80 174.002.908,04	1.491.356.454,40 12.979.132.894,97 13.995.436.153,21

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.135.364.846,33 euro, suddivisi in ragione di 8.102.342.968,62 euro per l'anno 2019, di 6.710.237.121,11 euro per l'anno 2020 e di 6.322.784.756,60 euro per l'anno 2021 avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9 e dalla Tabella A3 di cui al comma 11.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 38.284.188,17 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.

4. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 3 non può essere superiore a 135.739.000 euro per l'anno 2019, 136.351.000 euro per l'anno 2020 e 46.910.000 euro per l'anno 2021; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nel paragrafo d) della Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e la Banca europea degli investimenti.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2019-2021, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A1.

10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A2.

11. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle partecipazioni erariali previste dall'articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i primi mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A3.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.267.277.083,41 euro, suddivisi in ragione di 7.250.911.184,68 euro per l'anno 2021, di 6.636.383.023,18 euro per l'anno 2022 e di 6.379.982.875,55 euro per l'anno 2023 avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1, A2, A3, A4, A5 di cui ai commi da 2 a 7.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.

6. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 11.353.101,89 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A5 di cui al comma 7.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A5.

8. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella A1 di cui al comma 2.

9. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 8 non può essere superiore a 26.600.000 euro per l'anno 2021, 123.900.000 euro per l'anno 2022 e 149.500.000 euro per l'anno 2023; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nella Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

10. I mutui autorizzati dal comma 9 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

11. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 8 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e con la Banca europea degli investimenti.

12. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 8 e 9, nonché a quanto disposto con il comma 11, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate dalla legge italiana.

13. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor a tre o a sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 62

(Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

b) la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;

c) il consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

3. Il bando di cui al comma 2 è emanato entro il 10 gennaio di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata l'emanazione di un secondo bando annuale.

4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.

6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

6 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

6 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione, **anche per il tramite delle sezioni regionali**, di iniziative e attività indicate nel Programma di cui, **nonché per le spese di funzionamento dello stesso CAI FVG e delle sue sezioni regionali nella misura massima del 20 per cento del contributo concesso.**

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, come sostituito dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 3/2021, è il seguente:

Art. 15
(Comitato tecnico di valutazione)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento.
2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui quattro di comprovata qualificazione in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico e tecnologico, con esperienza nell'ambito della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico, due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e un esperto in scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti.
3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive. Con la medesima deliberazione sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico il responsabile del procedimento può, sentito il Comitato, affidare la preliminare valutazione tecnica dei progetti a esperti per materia (di seguito, Esperti) selezionati tra gli iscritti all'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica del ministero dello sviluppo economico o all'Albo degli esperti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Su richiesta del responsabile del procedimento il Comitato si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il responsabile del procedimento, sentito il Comitato può individuare uno o più Esperti, per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. Agli esperti è dovuto il rimborso spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6 nella misura prevista per i dipendenti regionali.
10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato e l'ammontare dei compensi degli Esperti sono stabiliti con le direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.

- Il testo degli articoli 11 e 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Organico dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;

b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

3. Con regolamento di esecuzione sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.

4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:

a) i lavoratori assunti come apprendisti;

b) i lavoratori a domicilio;

c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.

5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:

a) il titolare di impresa artigiana individuale;

b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;

c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile;

[d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;]

e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;

f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;

g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.

- Omissis -

Art. 72 ter
(Fondo CATA per gli incentivi alle imprese)

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, è istituito il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di seguito denominato Fondo.
2. Con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo. **Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio, alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.**
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, commi 3 e 3 bis, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d'esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7.
4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(FVG PLUS SpA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata FVG PLUS SpA, e a partecipare al capitale della medesima, al fine di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese, sia dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia SpA.
2. La società FVG PLUS SpA prevista al comma 1 rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.
3. La società di cui al comma 1 può essere partecipata direttamente da Friulia SpA nella misura massima del 20 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale, Friulia SpA può essere autorizzata a procedere alla costituzione della società con la condizione di prevedere, già in sede di costituzione, un aumento di capitale riservato alla Regione al valore nominale in modo da garantire il rispetto di quanto previsto nel comma 2 e nel primo periodo del presente comma.
4. La nuova società ha ad oggetto:
 - a) la gestione di agevolazioni e contributi, relativi sia a fondi statali, sia a fondi regionali e sia a fondi strutturali europei, quali servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate istituzionalmente dalla Regione;
 - b) lo svolgimento del ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);
 - c) la gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore delle PMI e start up innovative;
 - d) la gestione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del

sistema economico regionale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

e) l'animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese;

f) il supporto delle strutture regionali attraverso l'assistenza e la consulenza tecnica per la gestione delle crisi aziendali;

f bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione;

g) la gestione dello strumento finanziario per le operazioni di microcredito a favore delle famiglie previsto all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);

h) il rilascio di garanzie a favore di terzi.

5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale delineato al comma 4, la società FVG PLUS SpA è autorizzata al compimento di operazioni straordinarie, con particolare riferimento all'acquisizione di rami di azienda.

- Il testo dei commi da 20 a 22 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

[20. Al fine di analizzare e valorizzare le buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e di coordinare la rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del supporto tecnico della società FVG PLUS SpA, costituita ai sensi della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA).]

[21. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale e FVG PLUS SpA stipulano apposita convenzione nella quale sono determinati termini e modalità di svolgimento delle attività stesse.]

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 bis

(Ulteriori interventi a favore delle imprese)

1. Al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni.
3. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.
4. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
5. In conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il regolamento di attuazione degli incentivi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati, **nonché la disciplina relativa alla gestione delle attività e dei procedimenti da parte di FVG PLUS SpA ed alla deliberazione degli atti di concessione da parte del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).**
6. Al fine di facilitare la realizzazione delle iniziative da parte delle imprese destinatarie di agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie rilasciate dai confidi possono essere cumulate con gli incentivi previsti dalla normativa della Regione.

- Il testo dei commi da 24 a 27 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Attività produttive)

- Omissis -

24. Al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 21/2007, la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative **[, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)]**. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014, l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i <<business angels>> e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. La disciplina per la concessione

delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali POR FESR 2014/2020, la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita secondo modalità conformi alla pertinente disciplina regionale, statale ed europea.

25. Il fondo di cui al comma 24, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituisce gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007, amministrata con contabilità separata **da FVG PLUS SpA**, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

26. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative possono essere alimentate da:

- a) conferimenti della Regione;
- b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
- c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
- d) economie e rimborsi connessi alle operazioni finanziarie.

27. Il Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative può essere alimentato con risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali POR FESR 2014/2020, nel rispetto della normativa regionale, statale ed europea che disciplinano il loro utilizzo.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 60

(Sostegno all'attrazione di investimenti)

1. Al fine di attrarre **[, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali,]** nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'insediamento nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come modificato dall'articolo 63, e dal capo III del titolo IV, con le modalità ulteriori di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Gli incentivi sono concessi con procedimento **[valutativo]** a bando con aperture quadrimestrali a valere su una riserva di fondi dedicata alle finalità di cui al comma 1 disposta annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva.

3. Gli incentivi sono concessi a favore delle iniziative in possesso dei seguenti requisiti:

a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) investimento minimo di **5 milioni** di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento **o recupero** di uno stabilimento esistente;

[c) significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi tre anni;]

d) vincolo di destinazione **[almeno]** settennale.

4. Nell'ambito delle attività di attrazione investimenti Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa raccoglie eventuali manifestazioni di interesse all'insediamento.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 è il seguente:

Art. 9

(Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)

1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 è il seguente:

Art. 5 bis

(Agenzia Regionale Promotur)

1. È istituita l'«Agenzia Regionale Promotur», in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.

4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:

- a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;
- b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale;
- c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";
- d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;
- e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;
- f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;
- g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
- h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;
- h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;
- h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;
- i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;
- i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;
- j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;
- j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;
- k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.
- k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte.
- k ter) svolge, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21/2006, le attività di sostegno alla realizzazione di film.
- 4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi

titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.

4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

4 quater. Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla gestione e alla vigilanza di PromoTurismoFVG, nonché per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché per l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse per investimento.

4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 quater, PromoTurismoFVG presenta al Servizio regionale competente in materia di turismo, entro il 30 ottobre di ciascun anno solare, apposito "Programma triennale di investimento", con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza, da approvarsi entro trenta giorni con deliberazione della Giunta regionale.

4 sexies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse di competenza dell'anno entro il 15 gennaio.

4 septies. PromoTurismoFVG, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presenta una relazione dettagliata con evidenza delle eventuali modifiche e degli scostamenti finanziari rispetto al "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies.

4 octies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo opera le dovute verifiche sugli investimenti approvati con modalità a campione.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 è il seguente:

Art. 100

(Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)

1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;

d) consulenze concernenti l'innovazione, la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) acquisto di automezzi;

h) (ABROGATA)

i) (ABROGATA)

j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.

5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).

6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria.

7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di

approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 è il seguente:

Art. 4
(Funzioni della Regione e degli enti locali)

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di contributi, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.

3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.

3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle sedi di allocamento o deposito, delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3 ter. Gli oneri per la gestione delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.

3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.

4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.

5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.

6. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 è il seguente:

Art. 10

(Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)

1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;

b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato;

c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;

d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;

e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;

f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.

2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2 bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.

- Il testo dei commi da 89 a 92 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

89. Al fine di sostenere il settore della frutticoltura melicola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti senza fini di lucro che hanno realizzato iniziative di rilievo regionale finalizzate all'esposizione dei prodotti delle aziende melicole con unità operativa in regione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

90. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 89 sono presentate alla Direzione centrale

competente in materia di risorse agroalimentari entro **quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali)**, corredate di una relazione illustrativa delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute.

91. I contributi di cui al comma 89 sono concessi entro **trenta** giorni dalla presentazione della domanda. In caso di risorse insufficienti, gli importi richiesti sono proporzionalmente ridotti.

92. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 è il seguente:

Art. 2

Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione di finanziamenti di durata non superiore a venti anni.

Al fondo ed alle sezioni speciali affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e delle sezioni speciali le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura)

1. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 bis, è istituito il <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>>, di seguito denominato Fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.

2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni **e ai beni aziendali** derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali e interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo o eradicazione della malattia nonché interventi a sostegno delle spese sostenute per la prevenzione e il controllo delle predette epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie. Dai beneficiari sono escluse le aziende agricole che esercitano solo attività di commercializzazione e

di trasformazione di prodotti agricoli. L'intervento persegue uno dei seguenti obiettivi:

a) la prevenzione **anche** attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;

b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti, nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;

c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche;

c bis) l'indennizzo dei danni materiali subiti, a seguito di avverse condizioni atmosferiche e calamità naturali, dai beni aziendali quali, in particolare, immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, impianti, serre, reti, teli e ombrai.

3. Gli interventi possono:

a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;

b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;

c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni;

c bis) coprire fino al 90 per cento delle spese sostenute sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che i beni aziendali avevano prima dell'evento climatico avverso o dell'evento calamitoso, nonché fino all'80 per cento delle spese sostenute per la prevenzione delle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3 bis. Con le disponibilità del Fondo, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi a favore delle imprese ittiche, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:

a) perdite da epizootie rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie;

b) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;

c) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;

d) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

3 ter. Gli interventi di cui al comma 3 bis sono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) il danno è non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti

l'evento;

b) gli aiuti possono raggiungere il 100 per cento delle spese ritenute ammissibili;

c) gli aiuti non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.

4 bis. Per gli indennizzi di cui al comma 3, lettera c), gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4 ter. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti sono dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, nonché i costi non sostenuti a causa delle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

5. I soggetti interessati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. La documentazione della spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario. Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché disposti controlli ispettivi.

6. La dotazione del Fondo è versata anticipatamente in un conto fruttifero intestato al <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>>, presso il Tesoriere della Regione. Gli adempimenti connessi sono di competenza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di competenza del Fondo. Il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole, o suo delegato, è l'amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.

8. Il Fondo è alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonché con finanziamenti nazionali.

9. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli interventi **di cui al presente articolo** attraverso le disponibilità del Fondo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 di data 21 dicembre 2022. Nei casi di estrema urgenza e necessità, riferiti a situazioni improvvise e contingenti, i criteri e le modalità per la concessione degli interventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari.

10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il "rendiconto finanziario" è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della Ragioneria generale della Regione, dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 689/1977.

11. Per le finalità previste dal comma 2 e in relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>> alla funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili -

con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>> e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002.

12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

- Il testo dei commi da 20 a 23 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 è il seguente:

Art. 3
(*Risorse agroalimentari, forestali e ittiche*)

- Omissis -

20. Al fine di sostenere i costi per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti finalizzati a migliorare le attività didattiche e formative degli studenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" presenti sul territorio regionale, nella misura massima di 30.000 euro a istituto.

21. Le domande per i contributi di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 marzo di ogni anno e sono corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei preventivi di spesa.

22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21, i contributi sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, i contributi sono proporzionalmente ridotti. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro sull'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 36
(*Procedura valutativa*)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. (ABROGATO)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello della qualifica di segretario-maresciallo assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente alle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, assume la denominazione di ispettore del Corpo Forestale Regionale.

Il personale appartenente alle qualifiche di guardia e maresciallo con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.

Al personale appartenente alle qualifiche di guardia, maresciallo ed ispettore del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.

La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.

5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale.

Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:

a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;

b) consigliere forestale;

c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;

d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso **di un'anzianità di servizio pari ad almeno 20**

anni.

- Il testo dei commi da 11 a 14 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agricole e forestali)

- Omissis -

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

12. Gli aiuti di cui al comma 11 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia che presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole un Programma annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico rivolto a tutte le imprese con sede in Regione.

13. Le modalità per la presentazione del Programma di cui al comma 12 e le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione degli aiuti sono stabiliti con regolamento regionale da comunicare alla Commissione europea ai sensi del **regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.**

14. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 53 a 57 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 è il seguente:

Art. 4
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

53. Al fine di consentire alle piccole imprese a indirizzo lattiero-caseario di mantenere le attività agricole tradizionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai caseifici con sede sul territorio regionale che adottano il sistema turnario, contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

54. La domanda per il contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro l'1 marzo di ogni anno, corredata di:

- a) relazione illustrativa degli interventi previsti;
- b) in caso di interventi su immobili, la documentazione comprovante la disponibilità degli stessi;
- c) preventivo di spesa corredato delle offerte per la realizzazione degli interventi previsti;
- d) modello debitamente compilato di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo ai contributi "de minimis" ottenuti nell'ultimo triennio.

55. I contributi di cui al comma 53 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

56. Su richiesta del beneficiario, i contributi di cui al comma 53 possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

57. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 18 a 22 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

18. Al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in coerenza con il "Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria - 2023" e con le indicazioni del Ministero della salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), per la realizzazione di strutture di isolamento dove effettuare i necessari controlli diagnostici evitando il contatto con gli altri animali presenti nel Centro.

19. I contributi di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. I contributi sono concessi fino al 100 per cento della spesa ammissibile e comunque nel limite di 15.000 euro. Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo relative a:

- a) acquisto e posa in opera di strutture prefabbricate da adibire a uso esclusivo della zona di isolamento;

b) opere edili e impiantistica per la realizzazione o l'adeguamento di un locale da adibire a uso esclusivo della zona di isolamento;

c) spese tecnico-progettuali nella misura massima del 10 per cento della spesa ammessa a contributo;

d) attrezzature da adibire esclusivamente al contenimento degli animali;

e) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

20. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, entro **quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali)**, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi previsti e del preventivo dettagliato di spesa.

21. I contributi sono concessi entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 20. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 è il seguente:

Art. 5

1. Con le disponibilità del Fondo e delle sezioni speciali, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:

a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;

g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;

h) prestiti per la conduzione aziendale;

i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione

idraulico forestale;

j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;

k) finanziamenti per l'efficiamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;

m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o le Sezioni speciali.

o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.

Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell'Unione europea, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti

Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

- Il testo dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è il seguente:

Articolo 24

(Riconoscimento di stabilimenti o impianti)

1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:

a) trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, con metodi di trasformazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o con metodi alternativi autorizzati a norma dell'articolo 20;

b) smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;

c) smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2000/76/CE;

d) uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati quali combustibili;

- e) fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
- f) fabbricazione di fertilizzanti organici e ammendanti;
- g) trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;
- h) manipolazione dei sottoprodotti di origine animale dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
- i) magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
- j) magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
 - i) smaltiti in discarica o inceneriti o destinati ad essere recuperati o smaltiti mediante coincenerimento;
 - ii) usati come combustibile;
 - iii) usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003; iv) usati come fertilizzanti organici e ammendanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.

2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 specifica se lo stabilimento o l'impianto è riconosciuto per operazioni riguardanti sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati di:

- a) una determinata categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10; o
- b) di più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, precisando se tali operazioni sono svolte:
 - i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; o
 - ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
 - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
 - altre circostanze straordinarie non previste.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 4, commi da 30 a 34, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento **[, oppure per il solo smaltimento,]** dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale o da edifici sedi di imprese.

30 bis. I contributi di cui al comma 30 sono, altresì, concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate.

30 ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa. Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30.

32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4, commi da 32 a 35, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

32. Al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica sul territorio regionale in attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a soggetti pubblici o società interamente partecipate da soggetti pubblici che hanno la disponibilità dell'area interessata dalla discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese, finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, in conformità alle disposizioni comuni di cui al capo I e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato come, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, per quanto riguarda, tra l'altro, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

33. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, nonché della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui al comma 32 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 32 sono stabilite le ulteriori condizioni del contributo, nonché le modalità di erogazione del contributo medesimo e l'intensità dell'aiuto nel rispetto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 58.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 3, commi da 11 a 15, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)

- Omissis -

11. Dato atto che nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, diretto alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del comprensorio minerario di Cave del Predil, e del successivo atto aggiuntivo di data 31 gennaio 2011, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è in corso di completamento la Fase 1 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, si autorizza la Fase 2 del Progetto generale relativa agli interventi di copertura impermeabile dei sedimenti nei bacini 1 e 2, dei canali di sgrondo delle acque meteoriche provenienti dal versante del Monte Re e di adeguamento dei cunettoni di drenaggio dei canali Andrea e Barrecklann.

12. Al fine esclusivo di garantire l'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, la gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla

legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è prorogata fino al 31 dicembre **2025** e, comunque, non oltre la conclusione degli interventi previsti nella Fase 2 del Progetto generale. Per il medesimo periodo è prorogata la figura del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil.

13. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dal comma 11 e sino alla data di cui al comma 12 è prorogata la gestione fuori bilancio e l'amministrazione autonoma del fondo denominato <<Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil>>.

14. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione del fondo di cui al comma 13, con effetto dall'1 gennaio 2016, per il tramite della struttura competente per materia che provvede a tutti gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1999, n. 0250/Pres., e dalle altre disposizioni in materia.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 4.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1.300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 36
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. (ABROGATO)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Sono ammissibili a contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.

4. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Per quelli in fase di esecuzione è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, fatto salvo l'adeguamento entro i quattro anni successivi, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente siano:

a) costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre, con un rendimento di almeno il 55 per cento;

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione e una temperatura di colore massima pari a 4000 K;

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche,

non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;

d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata solo qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa; la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

3. Sono considerati, altresì, impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al 10 per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c), e al comma 12 del presente articolo.

4. È concessa deroga per:

a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;

b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro **quarantacinque giorni** dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore **ventitré** nel periodo di ora solare e entro le ore **ventiquattro** nel periodo di ora legale;

c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

d) i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;

e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all'ospitalità alberghiera, all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia;

f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2.250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen cadauna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi d'illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.

f bis) (ABROGATA)

f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo;

f quater) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico e realizzati con apparecchi artistici, limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalle specifiche tecniche (criteri di base) 4.2.3.9 "Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero superiore" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica).

4 bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:

a) i progetti già approvati;

b) i progetti in fase di esecuzione;

c) gli impianti già realizzati.

5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.

6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Sono da privilegiare gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero, se il fattore di utilizzazione riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare sia inferiore al valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

7. Nell'illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere inoltre impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo e l'accensione dell'impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. È consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. Nell'illuminazione delle piste da sci deve essere limitata al massimo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima **]; il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso].**

8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la loro rispondenza alle norme UNI/EN mediante certificato di conformità corredato della opportuna documentazione tecnica attestante tale conformità: misure fotometriche in formato tabellare cartaceo e informatico, certificazioni di un organismo accreditato, dichiarazioni di laboratori di misura di enti qualificati, nonché raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta.

9. È fatto espresso divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali fari, fari laser e giostrine luminose e altri tipi di richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già definito al comma 5. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché l'utilizzo delle superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

10. Nell'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale, sono privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa, avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso, quali schermi o alette paraluce, e provvedendo, comunque, allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.

11. Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo è necessario procedere, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all'orizzonte e inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

12. Per favorire impianti ad alta efficienza è necessario:

a) calcolare le luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;

b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interesse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotonde fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;

c) mantenere, su tutte le superfici illuminate, orizzontali o verticali, fatto salvo ove già esistano diverse disposizioni derivanti dalla CEN/TR 13201-1, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di 1 cd/mq;

d) massimizzare la frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto che incide effettivamente sulla superficie da illuminare (utilanza); la progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve, altresì, porsi l'obiettivo di contenere il più possibile la luce intrusiva, ossia l'illuminamento molesto, all'interno delle abitazioni e nelle proprietà private adiacenti l'impianto.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5, commi da 88 a 91, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

88. Le anticipazioni previste dall'articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), si intendono erogate a titolo di contributo straordinario non ripetibile, nei limiti di quanto non erogato dal cofinanziamento statale.

88 bis. Con il contributo straordinario di cui al comma 88 sono finanziati anche gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.

89. Al comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022 le parole <<già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziati>>.

90. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione

n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

91. In relazione al disposto di cui al comma 88 sono previste minori entrate per 6 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli Enti locali, per gli interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), il finanziamento per la copertura del quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal Piano stesso.

56. I finanziamenti di cui al comma 55 possono essere concessi per interventi aventi scadenze, definite dai Piani di cui al comma 55, da rispettare entro il termine del 31 dicembre 2023.

57. L'Ente locale beneficiario è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale il finanziamento di cui al comma 55 nel momento in cui a livello nazionale vengono assegnate le pertinenti risorse oggetto di anticipazione e, comunque, entro il 30 settembre 2024.

58. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.

59. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.

60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

61. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 57, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi da 24 a 30, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

24. La Regione è autorizzata a promuovere e sostenere la progettazione e l'attuazione di progetti integrati di paesaggio volti alla riqualificazione di aree compromesse e degradate o al recupero di valori paesaggistici, in attuazione dell'articolo 53, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

25. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore delegato, il programma di interventi per la riqualificazione di aree compromesse e degradate o il recupero di valori paesaggistici. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di valutazione delle proposte coerenti con il PPR.

26. Per le finalità di cui al comma 25, entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni, anche in associazione tra loro, le Comunità di montagna, la Comunità collinare del Friuli, gli Enti Parco e altri Enti pubblici possono presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio le proposte di intervento. Le proposte sono corredate della seguente documentazione:

a) una relazione sintetica esplicativa dell'intervento proposto che rechi un'analisi paesaggistica dell'ambito in cui ricade l'intervento, affronti le criticità territoriali del medesimo, espliciti i valori da recuperare e valorizzare, illustri le caratteristiche qualitative dell'intervento e la sua incidenza diretta e indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica, sul patrimonio puntuale e diffuso dei beni culturali e ambientali in coerenza con obiettivi, indirizzi e direttive del PPR;

b) tavole grafiche illustrative della proposta e fotosimulazioni e fotografie rappresentative dell'intervento;

c) un quadro economico, con una stima dei costi complessivi dell'intervento, ed eventualmente un piano finanziario che quantifichi le risorse disponibili a titolo di cofinanziamento locale;

d) un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, che stimi i tempi complessivi per la realizzazione dell'intervento.

27. Il finanziamento è determinato in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile.

28. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva il programma di interventi di cui al comma 25 entro il 30 settembre 2021, previa presentazione delle proposte di intervento entro il 15 settembre 2021.

29. Per l'attuazione dei progetti la Regione può stipulare accordi di programma ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000 e accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché provvedere direttamente o mediante delegazione amministrativa ai sensi della legge regionale 14/2002.

30. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 76.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi da 11 a 12, della legge regionale 13/2023, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

11. I Comuni beneficiari dei contributi di cui agli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 28/1989, i cui strumenti urbanistici generali sono conformati o in corso di conformazione, possono presentare domanda per l'integrazione del contributo anche ai fini di dare attuazione alle previsioni del decreto del Presidente della Regione n. 0126/2022 **e anche per spese sostenute dall'1 gennaio 2019**. L'importo complessivo del contributo, dato dall'importo già concesso e dall'integrazione richiesta, è determinato in misura non superiore a:

- a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;
- b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;
- c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;
- d) 60.000 euro per Comuni sino a 100.000 abitanti;
- e) 65.000 euro per Comuni con oltre 100.000 abitanti.

12. Le domande di cui al comma 11 sono redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Le integrazioni dei contributi sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e, per quanto non espressamente previsto dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989 in quanto compatibili.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 5, commi da 70 a 74, della legge regionale 22/2022, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di capannoni industriali o artigianali, localizzati sul territorio regionale entro aree urbane e non ricadenti in siti contaminati, contributi **[straordinari a tantum]** diretti alla demolizione dei fabbricati dismessi per la contestuale rigenerazione e decoro urbano dell'area, con esclusione delle spese per l'eventuale bonifica.

71. Per le finalità di cui al comma 70 la Regione riconosce in favore di ciascun immobile un contributo massimo di 100.000 euro.

72. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità, i termini e le condizioni per l'accesso al finanziamento, la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione, nonché le spese

ammissibili.

73. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 70 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

74. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.

- Il testo dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 13/2023, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla quantificazione definitiva e a disporre la relativa conferma dei contributi, nei limiti del costo degli interventi, già concessi negli anni antecedenti al **2014** a favore di parrocchie per i lavori eseguiti su immobili di proprietà ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

5. Per la finalità di cui al comma 4 le parrocchie presentano al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita domanda, corredata della dichiarazione del legale rappresentante, vistata dalla Diocesi, attestante la spesa sostenuta e l'avvenuta conclusione dei lavori nel rispetto delle finalità previste dalla normativa di riferimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- Omissis -

55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale.

56. L'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

56.1 Ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet

dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.

56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:

- a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;
- b) misura di cofinanziamento del costo dell'intervento:
 - 1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;
 - 2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;
 - 3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;
- c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;
- d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;
- e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;
- f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti.

56 bis 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall'Ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato:

- a) progettazione esecutiva: 30 punti;
- b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti;
- c) inserimento dell'opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti;
- d) progettazione preliminare: 10 punti.

56 bis 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente. Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione sono archiviate.

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.

56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.

56 quater. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati al

Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche al termine per la presentazione delle domande, ai criteri e alle misure di assegnazione dei finanziamenti.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- Omissis –

- Il testo dell'articolo 5, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis –

10. Considerata l'attuale difficoltà di reperimento delle materie prime, i termini, anche già prorogati, per la rendicontazione degli incentivi di cui all'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in scadenza nel 2023 e nel 2024, sono fissati al 30 giugno 2025.

- Il testo dell'articolo 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 septies
(Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.

1 bis. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 30, nonché dei Capi II e III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Beneficiari)

1. I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomini, le parrocchie o gli enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, situati nel territorio regionale.

2. Possono accedere all'incentivo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento, formalmente riconosciuti in un atto registrato, sugli immobili sui quali sono realizzati gli interventi indicati all'articolo 2, comma 1.

2 bis. Nel caso di intervento realizzato a servizio di unità immobiliare di proprietà di una persona fisica deceduta prima della presentazione della domanda può inoltrare istanza di incentivo l'erede, in possesso di autorizzazione da parte degli eventuali altri coeredi o in possesso di dichiarazione di successione presentata.

3. Non possono accedere all'incentivo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1/2023 è il seguente:

Art. 2
(Interventi finanziati)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per il sostegno ai seguenti interventi realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale situati nel territorio regionale:

- a) acquisto e installazione di impianto fotovoltaico;
- b) acquisto e installazione di impianto di accumulo di energia elettrica;
- c) acquisto e installazione di impianto solare termico.

- Il testo dell'articolo 13, comma 6 bis, del decreto legge 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 21/2021, è il seguente:

Art. 13
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

6 bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2023 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo è riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalità di

accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- Il testo dell'articolo 5, commi da 21 a 26, della legge regionale 13/2023, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

21. Al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuità di funzionamento degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari **senza fini di lucro** riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi a sostegno di spese di investimento a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati su edifici in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio erogato.

22. Si considerano ammissibili le spese fino a un importo massimo di 50.000 euro per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi, anche se già eseguiti, dall'1 gennaio 2023. È possibile presentare una sola domanda per struttura e per annualità.

23. Le domande di rimborso sono corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché sono corredate dell'asseverazione di un tecnico abilitato attestante, al momento di esecuzione dei lavori, le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio.

24. I contributi previsti dal comma 21 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici o privati a copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

25. Per la concessione e l'erogazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo.

26. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.

- Omissis -

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Note all'articolo 6

- Il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al fine di finanziare le iniziative culturali di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), è allocata la somma complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:

a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

b) (ABROGATA)

c) dai beneficiari degli incentivi disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 27 ter, 28, 29 bis, 30 bis, 30 ter e 31 della legge regionale 16/2014;

d) dal Comune di Gorizia;

e) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC;

f) dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO!2025;

f bis) da PromoTurismoFVG.

3. La Regione, a fronte della presentazione di specifici progetti culturali di avvicinamento all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, **può stipulare** con i soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2, convenzioni, anche pluriennali, di disciplina delle modalità di concessione di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli oggetto degli incentivi di cui alle medesime lettere a) e c) del comma 2, e trasferisce ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e f bis) del comma 2, le risorse per la realizzazione dei medesimi progetti. **Alle procedure di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 bis, commi 1 e 1 ter, della legge regionale 16/2014.**

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2022, 600.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 è il seguente:

Art. 17

(Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

- Il testo dell'articolo 16 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2022, n. 135, è il seguente:

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, la domanda di incentivo è trasmessa alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, per l'annualità 2022 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute on line, il rendiconto, è trasmesso alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 191/2017, come inserito dal presente regolamento, il rendiconto relativo all'annualità 2022 è trasmesso entro il 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 6, del medesimo decreto, come inserito dal presente regolamento.

5. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua a trovare applicazione il regolamento previgente.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Settori e obiettivi generali degli interventi)

1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) attività cinematografica e audiovisiva;
- c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e) valorizzazione della memoria storica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

- a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
- b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
- c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, **a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutarî la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche**, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 quater, comma 6 bis, e dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(Incentivi annuali per progetti regionali)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

2. Con uno o più avvisi pubblici **[, approvati dalla Giunta regionale,]** sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, **eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1**, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23
(Interventi della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici **[, approvati dalla Giunta regionale,]** sono definiti i

settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, **eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfezzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5**, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici **[approvati dalla Giunta regionale,]** sono definiti i

settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, **eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5**, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26
(Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare.

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) (ABROGATA)

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti

da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici **[, approvati dalla Giunta regionale,]** sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, **eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7**, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.

- Il testo dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 quater

(Promozione della cultura storica ed etnografica)

1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;

b) la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione.

3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le

spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.

4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:

a) uno o più avvisi pubblici **[, approvati dalla Giunta regionale,]** con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, **eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3**, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;

b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. (ABROGATO)

6. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra le persone giuridiche e gli amministratori e i soci.

6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.

- Il testo dei commi da 26 a 38 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

26. La Regione è autorizzata ad attuare per conto del Comune di Gorizia gli interventi e le attività previsti dal progetto pilota denominato "Borgo Castello" di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 1, Componente 3, Intervento 2.1 Linea A.

27. Le attività e le opere previste dal progetto di cui al comma 26 sono realizzate dall'Amministrazione regionale direttamente o tramite i suoi enti strumentali e, per quanto concerne la realizzazione dei programmi culturali, sia tramite i soggetti raggruppati in cluster tematici già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura. **Gli incentivi concessi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.**

28. Con accordo sono disciplinate le modalità di realizzazione delle attività di cui ai commi 26 e 27 e le relazioni, anche finanziarie, tra i soggetti pubblici coinvolti.

29. La Regione è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 27 le anticipazioni finanziarie necessarie a intraprendere lo svolgimento delle attività di cui al comma 27. Le anticipazioni sono restituite alla Regione nell'anno 2026, mediante compensazione a valere sui trasferimenti dei fondi PNRR.

30. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 29 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

31. La Regione è altresì autorizzata a integrare le somme per la realizzazione degli interventi di cui al comma 26 e a finanziare interventi complementari mediante trasferimento delle relative risorse agli enti strumentali deputati alla realizzazione delle opere legate al progetto pilota.

32. Per le finalità di cui al comma 29, primo periodo, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.

33. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, secondo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.

34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'USCI Friuli Venezia Giulia per l'allestimento della sede nazionale della Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (Feniarco) per sostenere le attività, la funzionalità strategica e operativa, l'importante ruolo di valorizzazione della cultura corale e conservare questa importante presenza istituzionale in Regione.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata **al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 31 marzo di ogni anno**, corredata del relativo preventivo di spesa.

37. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

38. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 15 a 22 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

15. In via transitoria l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.

16. Le risorse stanziare per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 15 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.

17. Per le finalità di cui al comma 15 gli Ecomusei ivi individuati, entro il **31 gennaio** di ogni anno, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno di presentazione della domanda e di un prospetto delle relative spese.

18. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

19. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.

20. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

21. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, se generate nell'anno di presentazione della domanda e pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite dell'80 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per il pagamento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive, spese per il noleggio o canoni di locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni di consumo e servizi acquistati, ovvero spese relative a beni noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, con riferimento ai relativi canoni a esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

22. Per le finalità di cui ai commi 15 e 16 è destinata la spesa complessiva di 1.140.000 euro per il triennio 2022-2024, suddivisi in ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 39 a 41 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

39. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 51 le parole <<entro il 30 aprile>> sono sostituite dalla seguente: <<annualmente>>;

b) al comma 52, dopo le parole <<già esistenti>>, sono aggiunte le seguenti: <<o attraverso la concessione di contributi al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia o al Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP), per l'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità.>>;

c) dopo il comma 53 è inserito il seguente:

<<53 bis. Per l'organizzazione degli eventi di cui al comma 52, il Comitato regionale del CONI o il Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP) presentano alla struttura regionale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 51, apposita domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono definiti, in particolare, i termini e le modalità di utilizzo del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.>>.

40. Per l'anno 2023, per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 50 a 54, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 39, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 51 del medesimo articolo 6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il Comitato Regionale del CONI o il Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP) presentano la domanda di contributo di cui al comma 53 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, come inserito dal comma 39, lettera c), entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione medesima. **Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 luglio 2023 e il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata.**

41. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 39, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 50 a 54 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

50. In considerazione della rilevanza delle attività e della pratica sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile con particolare riferimento ai soggetti disabili, l'Amministrazione regionale approva il Programma regionale annuale di finanziamento in materia di sostegno e promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità.

51. Il Programma, approvato annualmente dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, in

particolare:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento all'abbandono sportivo, al numero di tesserati del settore giovanile per ciascuna federazione sportiva, al numero di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Internazionale Paralimpico (CIP) e ogni altra situazione rilevante per le finalità di cui al comma 50;

b) gli interventi rivolti ai giovani e alle persone con disabilità;

c) la quantificazione delle risorse e le modalità di finanziamento degli interventi sulla base dei dati di cui alla lettera a).

52. Gli interventi possono essere attuati attraverso l'adozione di uno o più bandi ovvero attraverso l'allocazione delle risorse su canali contributivi già esistenti o attraverso la concessione di contributi al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia o al Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP), per l'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità.

53. I bandi definiscono, in particolare, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, l'intensità e la misura del finanziamento e le modalità di erogazione del medesimo.

53 bis. Per l'organizzazione degli eventi di cui al comma 52, il Comitato regionale del CONI o il Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP) presentano alla struttura regionale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 51, apposita domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono definiti, in particolare, i termini e le modalità di utilizzo del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

54. I dati di cui al comma 51, lettera a), sono forniti dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia e dal CIP, entro l'1 marzo.

55. Per le finalità di cui ai commi 50 e 51 è destinata la spesa di 1.025.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 56.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 18 a 24 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale delle fasi di qualificazione e della fase finale della Coppa del Mondo di Softball 2024, nonché alla manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento degli impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla manifestazione stessa.

19. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. in quanto compatibili.

20. Per le finalità di cui al comma 18, la Federazione Italiana Baseball Softball presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché delle eventuali autorizzazioni degli Enti pubblici proprietari alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 18. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2023 alla data di presentazione della domanda.

21. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.

22. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione sugli impianti sportivi di cui al comma 18 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'Ente pubblico proprietario.

23. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

24. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata altresì la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 111 a 115, della legge regionale 13/2023 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di collaborazione con il Comune di Gorizia per:

a) l'attuazione di interventi funzionali alla realizzazione delle iniziative previste dall'evento GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, da individuarsi d'intesa con il Comune;

b) il sostegno dei maggiori oneri gravanti sulle strutture comunali in conseguenza degli aumentati flussi turistici e delle iniziative pubbliche collegate all'evento GO!2025 medesimo.

112. Per le finalità di cui al comma 111 è riconosciuto al Comune di Gorizia un finanziamento pari a 2.500.000 euro per l'anno 2023 a sostegno di quanto disposto alla lettera a) del comma 111 e un finanziamento complessivo pari a 800.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a sostegno di quanto disposto alla lettera b) del comma 111.

113. Gli interventi, le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione del finanziamento sono disciplinate

nell'Accordo di collaborazione.

114. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 111 e di cui al comma 112, è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

115. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 111 e di cui al comma 112, è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 57

(Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:

a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario;

b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).

b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.

1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziare nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.

- Il testo dei commi da 36 a 38 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) un contributo straordinario di 2 milioni di euro per la realizzazione su un terreno attiguo alla sede della Fondazione della struttura denominata CUB/ON, destinata a ospitare sale prove per produzioni teatrali e musicali della Fondazione stessa, dell'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, del Coro del Friuli Venezia Giulia e di altri operatori culturali del territorio, nonché spazi espositivi, aule didattiche e aule conferenze.

37. Per le finalità di cui al comma 36 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del terreno su cui edificare la struttura, **nonché dell'avvenuta presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire**. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. **In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'erogazione dell'acconto del contributo, nel limite massimo di cui al medesimo comma, è disposta previa presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire.**

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 42
(Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

- Il testo degli articoli 3, 6 e 9 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 0236/2016, è il seguente:

- Omissis -

Art. 3

(Modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi)

1. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, un progetto, predisposto in collaborazione con i soggetti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed i rapporti interni, nonché le modalità di cooperazione e di funzionamento ed i servizi destinati all'utenza; il progetto è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
2. Il progetto di cui al comma 1 può prefigurare l'aggregazione solo di biblioteche che, in caso di positiva conclusione del procedimento, si prevede non risulteranno fare parte di alcun altro sistema a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.
3. In relazione al disposto del comma 2, al progetto di cui al comma 1 sono allegare le dichiarazioni con le quali i rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate alla costituzione del sistema si impegnano a far recedere le biblioteche stesse, entro novanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di positiva conclusione del procedimento ai sensi del comma 6, dagli altri sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del progetto stesso.
4. La presentazione del progetto di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
5. Il Servizio valuta la coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche, agli elementi e ai requisiti di cui all'articolo 2, verifica la corrispondenza dello schema di convenzione costitutiva alla convenzione tipo, accerta l'osservanza delle disposizioni relative al rapporto fra l'assetto dei sistemi e quello delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, come recate dall'articolo 23, commi 5 e 6, della legge, ed acquisisce infine il parere della Conferenza.
6. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, del progetto di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di esito positivo dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 5, la deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, approva il progetto ed autorizza gli enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l'aggregazione a stipulare la convenzione costitutiva del sistema, previa trasmissione al Servizio delle dichiarazioni con cui i rappresentanti degli enti gestori stessi attestano che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema, ed eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui al comma 3; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.
7. Il Servizio provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco dei sistemi, che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione, unitamente all'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui all'articolo 7, comma 4.

- Omissis -

Art. 6

(Criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale)

1. Gli enti pubblici o privati gestori di una biblioteca dotata dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e rientrante in una delle tipologie ivi indicate, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° e il 31 gennaio, domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio e da un prospetto con i dati inerenti alla sua attività, redatto su modello conforme a

quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Nel caso in cui l'ente gestore sia un'associazione o una fondazione, alla domanda sono allegati anche copia conforme agli originali dell'atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale, oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione.

3. La presentazione della domanda di riconoscimento di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l'ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Sono inammissibili le domande:

- a) non inviate nell'arco temporale previsto al comma 1 per la loro presentazione;
- b) finalizzate al riconoscimento di biblioteche prive dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1;
- c) non corredate della relazione illustrativa e del prospetto di cui al comma 1;
- d) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;
- e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa sia decorso inutilmente.

6. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità della domanda e procede alla sua valutazione verificando la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) adeguata estensione dell'orario di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;
- b) ampio sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario complessivo, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici, che deve riguardare almeno il 50 per cento del patrimonio medesimo;
- c) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, di programmi di incremento di detto patrimonio comportanti l'acquisizione di opere di grande interesse storico culturale o di uno o più fondi documentari, funzionali al proprio settore di competenza;
- d) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, in collaborazione con Università degli Studi o istituti specializzati, di almeno due iniziative divulgative, di studio o di ricerca nel proprio settore di competenza;
- e) presenza di almeno una figura professionale specializzata in ambito biblioteconomico;
- f) presenza della carta dei servizi della biblioteca;
- g) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati alla consultazione del patrimonio documentario custodito e per l'accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete.

7. Nel corso dell'istruttoria il Servizio effettua anche un sopralluogo presso la sede della biblioteca, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito di cui al comma 6, lettera g).

8. A seguito dell'istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere della Conferenza una relazione conclusiva

recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e delle verifiche svolte ai sensi dei commi 6 e 7.

9. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, della domanda di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000. In caso di esito positivo la deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

10. Qualora il Servizio rilevi, previa effettuazione di apposito sopralluogo, che una biblioteca già riconosciuta di interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la Conferenza, alla revoca del riconoscimento stesso.

11. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6 e dei sopralluoghi previsti dai commi 7 e 10, il Servizio si avvale della collaborazione e della consulenza tecnico-scientifica dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ERPAC.

12. Il Servizio cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, adeguandolo all'esito dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 9 e 10.

- Omissis -

Art. 9

(Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente Capo, gli enti gestori dei sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 3 e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 presentano domanda al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

b) piano finanziario preventivo, che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 15, nei limiti delle percentuali massime fissate dall'articolo stesso nonché dall'articolo 8, commi 2 e 3, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 25;

c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

d) prospetto recante i dati di funzionamento e gli altri elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12;

e) nel caso di biblioteche di interesse regionale gestite da enti privati aventi forma giuridica di associazione o di fondazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente gestore nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46

e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione.

4. Sono inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;

b) presentate da soggetti diversi dagli enti gestori dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

d) non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 32 bis
(*Acconto degli incentivi*)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fidejussioni bancarie o polizze assicurative o alla

prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia)

1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti alle fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia, al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione dei beni da queste gestiti, **nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità.**

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 1, gestori di tali beni **o organizzatori di tali eventi e attività**, convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.

3. I finanziamenti sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 2, di durata anche pluriennale.

- Il testo dei commi da 89 a 95 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche.

89 bis. Per le finalità di cui al comma 89 i Comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 24 novembre 2023.

89 ter. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.

90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:

a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;

b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;

c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.

91. In ogni caso ciascun richiedente **privato** non potrà percepire a titolo di contributo, anche per più affreschi, un importo superiore a 25.000 euro.

92. Con riferimento ad affreschi di dimensione pari o superiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse cui al comma 89 possono concedere contributi per un solo affresco per ogni singolo richiedente privato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.

93. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.

93 bis. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

93 ter. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.

[94. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, definisce con bando regionale i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento, i criteri e le modalità di riparto, concessione e gestione delle risorse finanziarie e i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.]

95. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 bis
(Scuola Merletti)

1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:

a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); a tal fine ERPAC segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, già selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;

b) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con

enti e istituzioni;

c) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";

d) può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 è il seguente:

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:

a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);

b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);

c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.

- Il testo dell'articolo 9 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., è il seguente:

Art. 9

(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente riconducibili all'iniziativa oggetto della domanda di contributo, aventi ad oggetto:

a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori;

b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di pagamento o parcelle;

c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;

f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;

g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;

i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

1 bis. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49, comma 1.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. I regolamenti e i bandi di settore possono prevedere, anche in considerazione della natura dei soggetti beneficiari, vincoli di durata minore.

5. Per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

5 bis. (ABROGATO)

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 30 ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 ter
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi;
- b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
- c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- d) esercita attività di vigilanza e controllo;
- e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale **[, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive,]** sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

- Il testo dell'articolo 30 quater della legge regionale 11/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 quater
(Competenze dell'Agenzia)

1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:

- a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;
- b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;
- c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;
- d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;
- e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;

f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;

g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;

h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;

i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;

j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;

k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;

l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.

2. L'Agenzia predispose il Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale **[su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione]**, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:

a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;

b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all'articolo 4 della legge regionale 3/2015 come sostituito dall'articolo 15, comma 5, lettera b), legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;

d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;

e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.

5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo

dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.

- Il testo dell'articolo 30 sexies della legge regionale 11/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 sexies
(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;
- b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
- c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
- d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;
- e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
- f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;

g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 30 octies della legge regionale 11/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 octies
(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale per il tramite **della Direzione generale**.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

- Il testo dell'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 nonies
(Comitato scientifico)

1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale **[su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive]**, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.
2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina.

- Il testo dell'articolo 30 undecies della legge regionale 11/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 undecies
(Gestione economica e patrimonio)

1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie **[d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione]**, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.

- Il testo dell'articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 duodecies
(Vigilanza e controllo)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
 - a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
 - b) il piano strategico e il piano operativo annuale;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Agenzia.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.

6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

7. Ai fini della vigilanza il Direttore generale trasmette alla Giunta, **per il tramite della Direzione generale**, una relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi e sul raggiungimento degli obiettivi.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 è il seguente:

Art. 3

(Benefici economici a favore di giovani professionalità altamente specializzate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo pieno e indeterminato;

b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;

c) essere residenti e domiciliate sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.

2. Alle giovani professionalità altamente specializzate, che soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 500 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.

3. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 500 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 1.000 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo familiare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo familiare del richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200 euro annui per ciascun

minore oltre il primo.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.

6. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

7. Il contributo di cui al comma 2 è erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.

8. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

9. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui ai commi 1 e 2, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici.

- Il testo degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 è il seguente:

Art. 29
(Finalità e destinatari)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Art. 30
(Promozione dell'occupazione)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

- Omissis -

Art. 32
(Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell'Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a).

Art. 33
(Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

- Omissis -

Art. 48
(Interventi)

1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26
(Informagiovani)

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.
2. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare sulle seguenti tematiche:
 - a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
 - b) opportunità di lavoro;
 - c) formazione professionale;
 - d) educazione permanente e formazione continua;
 - e) opportunità di percorsi formativi, di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
 - f) avviamento di attività imprenditoriali;
 - g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
 - h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
 - i) associazionismo e volontariato;

j) politiche per la casa;

k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;

l) iniziative culturali e artistiche.

3. In raccordo con le agenzie e reti nazionali ed europee preposte, gli Informagiovani offrono informazioni e orientamento sulle attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea. **La Regione riconosce e sostiene altresì gli enti locali, gli enti pubblici e i soggetti privati senza fini di lucro in convenzione con un ente pubblico, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea, istituendo punti locali in strutture diverse da un Informagiovani, purché queste abbiano i giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento.**

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione concede contributi agli enti gestori degli Informagiovani **e dei punti locali, aderenti alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione Europea - Eurodesk**, che operano nel territorio regionale a sostegno delle attività di informazione e delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee preposte. **[Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi.]**

5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.

6. La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.

6 bis. Gli Enti gestori degli Informagiovani e dei punti locali, che abbiano aderito alla rete europea ufficiale di informazione e orientamento dei giovani dell'Unione europea - Eurodesk, presentano la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 entro il 31 marzo di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tramite posta elettronica certificata.

6 ter. La domanda di cui al comma 6 bis, redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e pubblicato sul portale regionale giovani, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione dimostrativa dell'adesione alla rete Eurodesk per l'anno corrente e della documentazione di avvenuto pagamento della quota di adesione o rinnovo. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6 quater. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 4 a sollievo degli oneri sostenuti nell'anno 2023 sono presentate con le medesime modalità di cui ai commi 6 bis e 6 ter entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).

6 quinquies. Il contributo di cui al comma 4 per ciascun Punto Locale ammonta al 90 per cento delle spese sostenute per l'adesione fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) qualora l'imposta rappresenti un costo per il soggetto gestore del Punto Locale e sia indetraibile.

6 sexies. Il beneficiario del contributo garantisce, pena la revoca dello stesso, il rispetto di standard di qualità minima della rete Eurodesk e in particolare:

a) un'adeguata attività di informazione e orientamento gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza;

b) un'apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell'operatore di riferimento di almeno 10 ore settimanali;

c) l'aggiornamento, ogni qualvolta si renda necessario, delle informazioni relative all'indirizzo della sede, ai numeri di telefono, all'indirizzo email, all'orario di apertura al pubblico e a quello di disponibilità degli operatori.

6 septies. Il beneficiario si impegna altresì a partecipare agli incontri di coordinamento dei punti locali e all'attività di monitoraggio posta in essere dall'Amministrazione regionale, a partecipare alle iniziative di promozione e diffusione dell'informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.

6 octies. I beneficiari sono tenuti ad informare la platea dei possibili destinatari che l'attività del punto locale è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad apporre nell'eventuale materiale informativo e promozionale il logo della Regione.

6 nonies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i beneficiari devono presentare alla struttura competente in materia di politiche giovanili una relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento dell'adesione alla rete Eurodesk, con particolare attenzione a quanto previsto al comma 6 sexies. La mancata presentazione della relazione comporta l'esclusione dal contributo per l'anno successivo.

- Il testo dell'articolo 15 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 è il seguente:

Art. 15 bis

(Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)

1. L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del familiare malato.

2. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999.

3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.

4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.

5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitano

di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 è il seguente:

Art. 4
(*Modalità di iscrizione all'Elenco*)

1. Gli Enti interessati all'iscrizione nell'Elenco presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di istruzione dall'1 al 31 ottobre di ciascun anno, a seguito dell'emanazione di un Avviso.
2. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, nonché i casi di sospensione e cancellazione.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, deve essere dichiarato, per l'anno scolastico di riferimento, all'atto della presentazione della domanda di prima iscrizione nell'Elenco e, successivamente, deve essere confermato all'inizio di ciascun anno scolastico per il mantenimento dell'iscrizione.
4. La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti e provvede all'iscrizione degli Enti gestori nell'Elenco entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

- Il testo dei commi da 19 a 22 e da 56 a 70 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(*Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia*)

- Omissis -

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento per la copertura dei costi afferenti alla partecipazione a iniziative di formazione volte all'apprendimento della lingua dei segni italiana, in acronimo LIS, ed effettuati da soggetti riconosciuti.

20. La linea contributiva di cui al comma 19 è destinata a garantire integrale copertura alle spese sostenute dagli operatori dell'area sanitaria, educativa e socio-assistenziale, per la partecipazione ai corsi di formazione LIS, giusta presentazione di apposita certificazione rilasciata in base al Quadro Comune di Riferimento per le lingue "QCER" o attestato equivalente.

21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, dopo la pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

- Omissis -

56. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

57. Ai fini di cui al comma 56, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per il conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnanti, per l'esercizio della professione di assistente bagnanti in piscina, nelle acque interne e al mare, riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP), previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi.

58. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 57, coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) età ricompresa tra i 18 e i 65 anni;
- b) stato di disoccupazione.

59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

61. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

62. Ai fini di cui al comma 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per corsi finalizzati ad acquisire la qualifica di guardiafuochi, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi.

63. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 62, coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) età ricompresa tra i 18 e i 67 anni;
- b) stato di disoccupazione.

64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

66. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

67. Ai fini di cui al comma 66, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per corsi per diventare Professionista della Security Aziendale in conformità alla UNI 10459:2017 Funzioni e Profilo del Professionista della Security Aziendale, così come richiesto dal decreto 1 dicembre 2010, n. 269, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi.

68. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 67, coloro che abbiano i seguenti requisiti:

a) età ricompresa tra i 18 e i 65 anni;

b) stato di disoccupazione.

69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

70. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

- Il testo degli articoli 4, 5, 6, 9, 10 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., è il seguente:

Art. 4
(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono presentare domanda i soggetti che daranno continuità al servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso.
2. Possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso.
3. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il contenimento si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo in corso.
4. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che, nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, sono stati gestori per almeno quattro mesi computati in base all'articolo 2, comma 1, lettera c), e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all'articolo 6, comma 1, non inferiore a 1.
5. Non possono presentare domanda i soggetti gestori di servizi educativi denominati sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
6. Non possono presentare domanda i soggetti che, nel corso dell'anno educativo in corso, a seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca di accreditamento.

Art. 5
(Verifica contenimento rette)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti richiedenti dichiarano, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, gli importi delle rette applicate per l'anno educativo in corso e per quelle previste per l'anno educativo successivo.
2. Il contenimento deve essere attribuito a ogni tipologia di retta mensile applicata, pena l'esclusione dal contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, per i servizi gestiti da Comuni o di servizi per il quale

l'accesso è regolato dai Comuni.

Art. 6

(Criteri e modalità di riparto del Fondo)

1. Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite tra i soggetti indicati all'articolo 3, ammessi al contributo a seguito degli esiti dell'istruttoria sulla base del criterio del numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date indicate nel comma successivo, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di euro 2.000,00 annui per bambino.

2. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda.

3. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 1 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

- Omissis -

Art. 9

(Determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi)

1. Ai fini del calcolo delle spese di cui all'articolo 1, comma 4, si considerano tutte quelle contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria del nido d'infanzia di competenza del periodo di tempo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno educativo in corso.

2. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per educatori, docenti e ausiliari;
- b) spese per la formazione del personale;
- c) spese per acquisto di materiali di consumo, giochi, materiale didattico;
- d) spese di noleggio di attrezzature per le attività didattiche;
- e) spese generali di gestione e spese per l'acquisto di derrate alimentari o del servizio mensa.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.

Art. 10

(Documentazione della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e rendicontata ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento,

non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

3. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

4. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e dai relativi bonifici e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore.

5. Nel caso di F24 cumulativi, è allegato un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario che ne dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 11

(Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali)

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 3 ter della legge regionale 20/2005 le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.

3. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

4. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti:

a) l'utilizzo parziale o totale del contributo;

b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso e le entrate riferibili al medesimo periodo, come previsto all'articolo 1, comma 4, e nel calcolo delle entrate non viene computato l'importo del contributo concesso.

5. L'eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all'importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per l'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto.

6. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza detraendo, dalle spese ammissibili a rendiconto sostenute nel periodo di cui all'articolo 9, comma 1, l'importo complessivo delle entrate riferibili al medesimo periodo.

Art. 12

(Rideterminazioni, revocche e controlli)

1. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate dell'anno educativo in corso, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

1 bis. Qualora in sede di rendicontazione risulti che le entrate superino le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

3. In caso di cessazione o sospensione dell'attività nel corso dell'anno successivo a quello in corso o del mancato contenimento delle rette il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

4. In relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 4 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

5. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 4, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Note all'articolo 8

- Il testo dei commi 52 e 52 bis dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

52. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 octies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione

centrale competente in materia di salute nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), costituito presso la medesima con decreto del Direttore centrale.

52 bis. Nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 52 e secondo le modalità previste dallo stesso.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 7 a 12 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, è il seguente:

Art. 9
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

7. La Regione è autorizzata a partecipare alla realizzazione della nuova sede del servizio 118 di Trieste presso l'area di Portovecchio.

8. Per le finalità di cui al comma 7, la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina l'importo massimo di 8 milioni di euro.

9. Il progetto di fattibilità tecnico economica per le finalità previste al comma 7 è redatto dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, alla quale la Regione è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 28, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente, accompagnata da uno studio di fattibilità da trasmettere alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il 31 marzo 2021.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, 3.500.000 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.

11. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

12. Le entrate di cui al comma 9 sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 8 e 9 del capo II del titolo II (Fase transitoria) del decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres., è il seguente:

Capo II
Procedimento di accreditamento provvisorio

Art. 8
(Presentazione delle istanze)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 6 presentano alla Direzione centrale istanza di accreditamento con modalità web tramite apposito applicativo gestionale.¹

2. Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 1, l'istanza di accreditamento e la documentazione ad essa allegata vengono presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: salute@certregione.fvg.it.

3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

a) sede e denominazione della struttura;

b) generalità del legale rappresentante;

c) livello autorizzativo della struttura, numero e tipologia di posti letto autorizzati;

4. All'istanza devono essere allegati:

a) per le strutture private, dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura;

b) questionario di autovalutazione preliminare sul possesso dei requisiti di accreditamento di cui agli allegati A e B;

c) elenco nominativo del personale, firmato dal legale rappresentante, con indicazione del datore di lavoro, della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata, nonché del monte ore settimanale;

d) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale la struttura;

e) carta dei diritti e dei servizi;

f) organigramma;

g) piano della qualità;

h) piano della formazione;

i) ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti essenziali di cui agli allegati A e B.

5. La mancata presentazione dell'istanza di cui al comma 1 nei termini ivi previsti comporta la risoluzione della convenzione in essere tra il titolare della struttura e l'Azienda sanitaria.

¹ Il termine è prorogato al 30 giugno 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 26, L.R. 15/2022 (B.U.R. 9/11/2022, S.O. n. 40)

Art. 9
(Istruttoria)

1. La Direzione centrale effettua il controllo sulla regolarità e completezza dell'istanza e della documentazione allegata e procede alla verifica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti essenziali indicati negli allegati al presente regolamento.
2. In caso di istruttoria con esito positivo, la Direzione centrale adotta un decreto di accreditamento provvisorio. In caso contrario, fissa al richiedente un termine non superiore a sessanta giorni per l'acquisizione di documentazione integrativa o sostitutiva, eventualmente corredata da osservazioni scritte. In assenza di riscontro o qualora le integrazioni richieste non risultino idonee, la Direzione centrale adotta un decreto di rigetto, previa comunicazione al soggetto interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. L'adozione di un decreto di rigetto comporta la risoluzione della convenzione in essere tra il titolare della struttura e l'Azienda sanitaria.
4. Il procedimento si conclude entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8.
5. Al completamento dei procedimenti di cui al presente articolo, la Direzione centrale approva l'elenco delle strutture accreditate in via provvisoria.

- Il testo dei commi da 47 a 53 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

47. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale previsto dal decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e del supporto al sistema sociosanitario fornito dal Terzo settore, è autorizzata a sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.

48. Ai fini di cui al comma 47, gli enti del Terzo settore individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane possono beneficiare di un contributo per sostenere il costo sostenuto connesso all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.

49. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L'acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L'allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.

50. Il termine del procedimento previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000 è

individuato in centoventi giorni. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento del costo sostenuto o da sostenersi. È concesso, altresì, su richiesta, un anticipo del contributo fino a un massimo di 20.000 euro, senza rilascio di garanzie in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000, alla presentazione di idonea documentazione negoziale e di fattura quietanzata di pagamento dell'acconto. Le risorse finanziarie stanziare per le finalità di cui ai commi 47 e 48 sono destinate nella misura del 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M1 e per il restante 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M2. I contributi sono concessi sino a concorrenza dell'ammontare specificatamente destinato alla categoria di appartenenza dell'autoveicolo. Le eventuali risorse risultate eccedenti rispetto alle domande di contributo ammesse per una delle due categorie di autoveicoli possono essere ridestinate all'altra in caso di risorse risultate carenti.

51. Sono ammissibili le spese per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

52. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 48, che avviene con procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

53. Per le finalità di cui ai commi 47 e 48 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 83 a 86 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023 è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 405.000 euro a favore dei Comuni capoluogo della regione che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi finalizzati all'acquisto di immobili da destinare a sede di associazioni di volontariato qualora la precedente residenza sia oggetto di interventi di riqualificazione urbana.

84. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

85. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 405.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 78 a 80 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Finalità 8 - Protezione sociale)

- Omissis -

78. L'Amministrazione regionale, al fine dell'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, è autorizzata a integrare, a seguito della modifica dei protocolli di intesa vigenti con i competenti uffici dello Stato, l'importo della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in misura pari a 140 euro a bimestre.

79. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità tecniche per l'attuazione del disposto di cui al comma 78. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

79.1. Le integrazioni regionali alla Carta acquisti non sono riconosciute ai componenti di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza **o di Assegno di inclusione**. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità e la decorrenza dell'incompatibilità, anche mediante modifica dei protocolli d'intesa vigenti.

79 bis. Le risorse trasferite per le finalità di cui al comma 78 possono essere utilizzate dallo Stato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.

80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 35 a 37 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) contributi straordinari una tantum diretti:

- a) all'acquisto e installazione di attrezzature per giardini, parchi, aree verdi di pertinenza delle ASP, ivi comprese attrezzature di servizio che li rendano fruibili agli ospiti;
- b) all'acquisto di attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica;
- c) alla formazione di personale con funzioni di animazione ed educazione sulle nuove tecniche, metodi e strumenti per l'animazione sociale all'aria aperta dirette all'incremento della qualità della vita e della salute della persona anziana, anche in collaborazione con le Università della terza età e della libera età.

36. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 35 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.

37. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

Art. 37
(Contributi in conto capitale)

1. I contributi e i trasferimenti in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.
2. I contributi e i trasferimenti in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.
3. Le donazioni e gli atti di liberalità riguardanti beni durevoli sono contabilmente assimilabili ai contributi in conto capitale, la loro accettazione è disposta dal Direttore generale.
4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti, contributi e trasferimenti, in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento ai fini dell'inserimento nel programma triennale degli investimenti, per i fini stabiliti ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 33 relativi al patrimonio indisponibile come definito all'articolo 36, comma 3.
5. La concessione dei contributi e trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 è disposta in via definitiva ad approvazione degli atti di programmazione della Giunta regionale.
6. Le quote di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 10, sono concesse in via definitiva, anche in quote separate, su istanza del legale rappresentante contenente, oltre alla descrizione di ogni intervento, il relativo costo e il cronoprogramma attuativo.
7. Gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a comunicare le variazioni ai cronoprogrammi relativi ai decreti di concessione di cui al comma 5 relativi ai contributi di cui al comma 4, ai fini dell'eventuale rideterminazione degli importi concessi, prima della trasmissione della richiesta di erogazione di cui al comma 8.
8. I contributi di cui al comma 4 sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.
9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione.

10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.

10 bis. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione definitiva.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.

11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.

11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.

12. In via transitoria, per l'anno 2016, la Giunta regionale stabilisce l'elenco degli interventi di investimento di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, inseriti dagli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale nel Programma preliminare degli investimenti per i quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria.

12 bis. I finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001:

a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), negli atti di programmazione annuale sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e purché siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini siano venuti a scadenza nell'anno precedente. Si provvede al saldo dei finanziamenti di rilievo aziendale sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;

b) di <<rilievo regionale>> negli atti di programmazione annuale sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Soggetti erogatori privati accreditati)

1. I soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992.

2. Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al contenimento dei tempi di attesa;

b) all'integrazione dell'attività di ricovero;

c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilità.

3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, gli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, possono destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del finanziamento assegnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente.

3 bis. I soggetti individuati al comma 1 concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo da parte del Servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.

4. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 68

(Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale)

1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale è stabilito in relazione ai tre fondamentali livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla base di criteri o percentuali rideterminabili annualmente con le linee per la gestione di cui all'articolo 50, al fine di perseguire progressivamente la convergenza tra costi e fabbisogni standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente alla programmazione regionale.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle attività assicurate dagli enti di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2018, viene effettuata in considerazione:

a) del numero della popolazione degli ambiti territoriali di competenza, corretto per età, indice di morbilità, esito assistenziale e indice di dipendenza assistenziale;

b) dei costi connessi alle funzioni assicurate, anche in relazione a specifici progetti o obiettivi.

3. Per i fini di cui al comma 1, il finanziamento in conto capitale del Servizio sanitario regionale avviene tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 26/2015.

3 bis. La Regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la Regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

3 ter. La Regione individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3 bis con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale e tenendo conto della necessità di valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 è il seguente:

Art. 14

(Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.

4. La Regione stanziava annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;

c) gli interventi da realizzare;

d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.

7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.

9. Per le spese d'investimento è istituito:

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio;

b) (ABROGATA)

9 bis. (ABROGATO)

9 ter. (ABROGATO)

10. (ABROGATO)

10 bis. (ABROGATO)

10 ter. (ABROGATO)

11. La legge finanziaria regionale stanZIA un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32;

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento;

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

- Il testo dell'articolo 7 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 0204/Pres., è il seguente:

Art. 7
(Rendicontazione)

1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute entro un anno dall'erogazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Composizione del CAL)

1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:

a) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto;

b) un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo.

2. I Comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei Comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo Comune, presiede la conferenza.

3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

4. Qualora tra i Comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un Comune montano e di un Comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e i sindaci degli altri Comuni, non montani, con popolazione sino a 3.000 abitanti. Ciascuna conferenza è rispettivamente presieduta, con l'assistenza della struttura regionale di cui all'articolo 1, comma 5, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. L'individuazione dei due Comuni avviene con le modalità indicate al comma 3.

5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.

5 bis. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il CAL per la seduta di insediamento. Fino all'elezione del Presidente l'organo è presieduto dal componente più anziano di età. Fino alla seduta di insediamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il CAL esercita le sue funzioni nella composizione precedente. Decorso il predetto termine il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti eletti.

6. Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera b), o tra i componenti delle rispettive Giunte con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera a).

7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 è il seguente:

Art. 14
(Dotazione finanziaria dell'Ente)

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'Ente:

a) la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di stabilità regionale;

b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

b bis) i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;

c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'Ente;

e) i finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati;

g) i proventi da attività in favore di terzi quali corrispettivi, vendita pubblicazioni, corsi;

h) il ricavato da biglietti di ingresso;

i) le sponsorizzazioni per manifestazioni.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 bis

(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1 bis a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

1 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, **[oppure]**

[c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura,]

e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:

a) (ABROGATA)

b) dello 0,73 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004;

c) a zero per le imprese e gli esercenti arti e professioni operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;

d) dello 0,92 per cento per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

e) a zero per i primi tre periodi d'imposta e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta per i soggetti passivi Irap di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

f) dello 0,40 per cento per le imprese che incrementano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 3/2015;

f bis) per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

f ter) a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), oppure recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore o, in difetto, il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività, per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi da 5 a 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

2. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito

regolamento.

4. (ABROGATO)

5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), sono esonerate dal pagamento dell'Irap secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, **fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.**

5 ter. L'agevolazione di cui al comma 5 bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, **[oppure]**

[c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura,]

e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.

6. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono esonerate dall'imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi della normativa statale vigente.

6 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997 come introdotto dai commi 5 bis e 5 ter per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), **fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.**

7. Le riduzioni di aliquota Irap di cui al presente articolo si applicano alternativamente, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo.

8. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.

- Il testo dei commi da 7 a 10 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

7. Al fine di supportare finanziariamente Friulia SpA nella partecipazione all'aumento di capitale di Interporto di Trieste SpA, a servizio della realizzazione di un'infrastruttura nell'ambito della riconversione dell'area ex Wartsila, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di azioni proprie di Friulia SpA, al valore desumibile dal patrimonio netto della finanziaria regionale quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato **o, se più recente, da una situazione patrimoniale-economica al 30 giugno approvata dal consiglio di amministrazione**, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

8. L'acquisto di cui al comma 7 può essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di una relazione di presentazione del progetto connesso al rafforzamento patrimoniale di Interporto di Trieste SpA.

9. Friulia SpA è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale di cui al comma 7 nei limiti necessari all'esercizio del diritto di opzione alla stessa spettante.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bis

(Anticipo dell'indennità di fine mandato)

1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per otto anni possono chiedere **[all'Ufficio di Presidenza]** la corresponsione di un anticipo dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento di cui avrebbero diritto in caso di cessazione dal mandato l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta. Al termine del mandato consiliare, l'ammontare dell'anticipo è detratto dall'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 38/1995, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Sospensione dell'assegno)

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento

europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati.

3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare al **Presidente del Consiglio** l'avvenuta elezione di cui al comma 2.

- Il testo dei commi da 1 a 6 quater dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali)

1. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e di cui alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) è abrogato.

2. (ABROGATO)

3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 38/1995 e di cui alla legge regionale 13/2003, hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento **[, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,]** della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale **[e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale]** sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione **[e dalla Giunta regionale]**.

6 quater. L'accertamento **[da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale]** e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è

adottato entro dieci mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Qualora l'assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della Giunta regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l'assegno viene ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8 della legge regionale 38/1995.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un Consiglio regionale o venga nominato assessore di un'altra Regione o componente del Governo nazionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica.
3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare **[alla Giunta regionale]** l'avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio all'ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, vedere la nota all'articolo 2

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 8**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 29 settembre 2023;
- assegnato alla I Commissione, con parere delle Commissioni II, III, IV, V e VI, il 29 settembre 2023;
- parere reso dalle Commissioni III e VI nelle rispettive sedute del 10 ottobre 2023, dalle Commissioni II e IV nelle rispettive sedute dell'11 ottobre 2023 e dalla V Commissione nella seduta del 12 ottobre 2023;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 6 e del 13 ottobre 2023 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Basso, Cabibbo, Calligaris e Di Bert, di minoranza, dei consiglieri Carli, Honsell e Moretuzzo;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 23 ottobre e del 24 ottobre 2023 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6963/P dd. 27 ottobre 2023.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTO-COLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA